

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 79<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1964

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

##### COMMISSIONI PERMANENTI

Elezione di Vice Presidente . . . . .	Pag. 4355
Variazioni nella composizione . . . . .	4356

##### CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti . . . . .	4355
--	------

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . .	4355
Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . .	4355

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, concernente nuovi

incentivi a favore delle medie e piccole industrie » (200-Urgenza):

BARBARO . . . . .	Pag. 4386
BERNARDINETTI, <i>relatore</i> . . . . .	4387
* BONAFINI . . . . .	4383
BOSSO . . . . .	4385
* FRANCAVILLA . . . . .	4392
MEDICI, <i>Ministro dell'industria e commercio</i> . . . . .	4389
* VACCHETTA . . . . .	4380

##### Seguito della discussione e approvazione:

« Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale » (306), d'iniziativa del deputato Lizzero e di altri deputati; del deputato Luzzatto e di altri deputati; del deputato Zucalli; del deputato Armani e

79ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 GENNAIO 1964

di altri deputati (*Approvato dalla Camera  
dei deputati*):

TAVIANI, *Ministro dell'interno* . . . . . Pag. 4364  
VERONESI . . . . . 4379  
ZAMPIERI, *relatore* . . . . . 4361

**INTERPELLANZE**

Annunzio . . . . . 4395

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 4396

**PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE FE-  
DERICO RICCI**

PRESIDENTE . . . . . Pag. 4360  
ADAMOLI . . . . . 4357  
GRIMALDI . . . . . 4360  
MACAGGI . . . . . 4358  
TAVIANI, *Ministro dell'interno* . . . . . 4360  
VARALDO . . . . . 4357  
VERONESI . . . . . 4359

*N. B. - L'asterisco premesso al nome di un ora-  
tore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.*

## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**C A R E L L I ,** *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

### **Annunzio di elezione di Vice Presidente di Commissione permanente**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, nella seduta di stamane, la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), ha eletto Vice Presidente il senatore Jodice.

### **Annunzio di presentazione di disegni di legge**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

*Baldini e Spigaroli:*

« Norme relative al comando di insegnanti di ruolo delle scuole statali in istituti parreggiati » (367);

*Maier:*

« Revisione della carriera dei segretari ragionieri economi degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica e professionale » (368);

*Grimaldi:*

« Modifica all'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici » (369).

### **Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, nella seduta di stamane, l'8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente parco nazionale Gran Paradiso » (229).

### **Annunzio di relazioni sulla gestione finanziaria di Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e relative relazioni concernenti la gestione finanziaria per il 1961 dei seguenti Enti sottoposti al controllo della Corte medesima (*Doc. n. 29*):

- 1) - Aero Club d'Italia;
- 2) - Associazione nazionale combattenti e reduci;
- 3) - Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
- 4) - Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;
- 5) - Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
- 6) - Associazione nazionale vittime civili di guerra;
- 7) - Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- 8) - Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

79ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 GENNAIO 1964

- |   |   |
|---|---|
| <p>9) - Cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie;</p> <p>10) - Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;</p> <p>11) - Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie;</p> <p>12) - Centro sperimentale di cinematografia;</p> <p>13) - Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco;</p> <p>14) - Ente autonomo del Flumendosa;</p> <p>15) - Ente Autonomo del porto di Napoli;</p> <p>16) - Ente autonomo degli spettacoli lirici all'Arena di Verona;</p> <p>17) - Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano;</p> <p>18) - Ente autonomo del Teatro comunale dell'Opera di Genova;</p> <p>19) - Ente autonomo del Teatro comunale di Bologna;</p> <p>20) - Ente autonomo del Teatro comunale di Firenze;</p> <p>21) - Ente autonomo del Teatro comunale G. Verdi di Trieste;</p> <p>22) - Ente autonomo del Teatro dell'Opera di Roma;</p> <p>23) - Ente autonomo del Teatro La Fenice di Venezia;</p> <p>24) - Ente autonomo del Teatro Massimo di Palermo;</p> <p>25) - Ente autonomo del Teatro Regio di Torino;</p> <p>26) - Ente autonomo del Teatro S. Carlo di Napoli;</p> <p>27) - Ente autonomo « La Biennale di Venezia Esposizione internazionale d'arte »;</p> <p>28) - Ente autotrasporti merci;</p> <p>29) - Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori;</p> <p>30) - Ente nazionale assistenza magistrale;</p> <p>31) - Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;</p> <p>32) - Ente nazionale per l'educazione marinara;</p> <p>33) - Ente porto industriale di Trieste;</p> <p>34) - Ente portuale Savona-Piemonte;</p> <p>35) - Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale di pubblica sicurezza;</p> | <p>36) - Gestione I.N.A.-Casa;</p> <p>37) - Istituti fisioterapici ospitalieri;</p> <p>38) - Istituto cotoniero italiano;</p> <p>39) - Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente;</p> <p>40) - Istituto nazionale « G. Kirner »;</p> <p>41) - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;</p> <p>42) - Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;</p> <p>43) - Istituto nazionale per lo studio della congiuntura;</p> <p>44) - Istituzione dei concerti dell'Accademia di S. Cecilia;</p> <p>45) - Istituzione dei concerti del Conservatorio di musica « Pierluigi da Palestrina », Cagliari;</p> <p>46) - Lega italiana per la lotta contro i tumori;</p> <p>47) - Opera nazionale ciechi civili;</p> <p>48) - Opera nazionale combattenti;</p> <p>49) - Opera nazionale per i pensionati di Italia;</p> <p>50) - Registro aeronautico italiano;</p> <p>51) - Registro italiano navale;</p> <p>52) - Servizio per i contributi agricoli unificati;</p> <p>53) - Società per azioni di navigazione « Adriatica »;</p> <p>54) - Società per azioni di navigazione « Italia »;</p> <p>55) - Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino »;</p> <p>56) - Società per azioni di navigazione « Tirrenia »;</p> <p>57) - Unione italiana ciechi;</p> <p>58) - Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.</p> |
|---|---|

**Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione permanente**

P R E S I D E N T E . Comunico che, su designazione del Gruppo parlamentare del Partito socialista democratico italiano, il senatore Maier sostituisce in seno alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica

e belle arti) il senatore Angrisani, entrato a far parte del Governo.

**Per la morte dell'onorevole  
Federico Ricci**

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare il senatore Varaldo. Ne ha facoltà.

**V A R A L D O .** Mi consenta, signor Presidente, in questo inizio di seduta, di rievocare in Senato la nobile figura del senatore Federico Ricci, che illuminò quest'Aula con la sua diligente presenza e che tante volte la fece risuonare della sua pacata e serena parola.

Nato a Genova nel 1876, aveva della gente ligure le peculiari caratteristiche di sobrietà e di esteriore rudezza, di operosità e di concreta valutazione delle cose, per cui la sua partecipazione alla vita pubblica come la sua attività in quella privata furono improntate a rapidità di decisione, a sicurezza di guida, a chiara impostazione di ogni problema.

Pertanto, la sua scomparsa, nel novembre scorso, ha suscitato un generale rimpianto nella sua Genova che di lui ricorda l'illuminata opera di sindaco, la seria presenza nel Consiglio comunale, le probe e solerti qualità di uomo dedito alla privata attività nel campo economico-commerciale. E come amministratore pubblico fu uomo comprensivo di ogni bisogno, aperto a qualsiasi iniziativa, mai legato a preconcepite visioni dei problemi.

Senatore del Regno dal 1922, Ministro del tesoro, in questo immediato dopoguerra, senatore della Repubblica dal 1948 al 1953, sepe, in ogni momento di questa partecipazione alla vita politica, esprimere la sua personalità chiara ed adamantina.

Sentiva, infatti, in modo vivo i doveri inerenti al posto che occupava, e non mancò mai di esprimere il suo pensiero soprattutto sugli argomenti che più gli erano abituali. E lo faceva con quel suo dire semplice, sobrio nella forma ma ricco di argomentazioni e suffragato dalle citazioni di dati che prontamente traeva da quella agendina che portava sempre con sé e che era una vera mi-

niera di elementi statistici, tratti dalle sue letture e puntualmente e nitidamente annotati.

I suoi discorsi assumevano così l'aspetto di una critica ferma ma bonaria, mai ispirata ad esibizionismo e che non era mai opposizione per opposizione. E a questo sentito dovere di esporre sempre con chiarezza i propri avvertimenti ed i propri dissensi si attenne con scrupolo anche nel Senato del Regno, quando la sua voce continuò a levarsi, sempre rettilinea e sempre più solitaria, contro ogni conformismo, incurante di ogni possibile rischio.

La sua norma di vita aveva infatti il rigore logico delle discipline matematiche in cui si era addottorato, e non ammetteva incertezze, pusillanimità, cedimenti.

Così nel 1924 rinunziò alla carica di Sindaco di Genova piuttosto che cedere alle pressioni per la concessione al Capo del Governo del tempo della cittadinanza onoraria, che egli riteneva non giustificata; così restò seduto in quest'Aula quando i colleghi acclamavano decisioni cui egli sentiva di non poter dare il proprio consenso. Proverbiale fu poi il suo senso civico che lo indusse più di una volta a far modificare in aggravio per sé accertamenti fiscali che la non sufficientemente attenta opera di funzionari aveva determinato in misura inferiore ai suoi redditi. E tutto questo faceva con naturalezza, con semplicità, come spinto dal bisogno di essere sempre sincero con se stesso come con gli altri.

La sua figura si staglia così limpida ed esemplare per ognuno di noi che dal quotidiano travaglio delle passioni politiche possiamo ogni giorno essere tentati ad atteggiamenti meno sereni, a convinzioni insufficientemente maturate, a critiche non del tutto approfondite.

Voglia, pertanto, signor Presidente, far partecipi i familiari del senatore Ricci e la sua città dei sentimenti di cordoglio e di commossa ammirazione del nostro Senato.

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare il senatore Adamoli. Ne ha facoltà.

**A D A M O L I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la morte di Federico Ricci

è scomparsa un'altra tipica figura della democrazia prefascista, l'ultimo sindaco di Genova eletto dal popolo prima che anche le libertà comunali fossero eliminate, un uomo che aveva saputo risolvere il difficile problema di conciliare un'attività privata di grande peso nel campo industriale, commerciale e bancario con la piena dedizione all'amministrazione del bene pubblico, secondo lo stile e il costume degli antichi Padri del Comune.

Dopo che aveva respinto per due anni i tentativi del regime ormai trionfante di fargli accettare metodi e principi che ripugnavano alla sua coscienza e alla sua formazione politica, solo la violenza l'aveva costretto nel 1924 a lasciare il posto affidatogli dalla fiducia del popolo di Genova; e qui al Senato, da quel seggio che gli derivava anche dal riconoscimento del contributo che aveva dato, e certo non solo per dovere di ospitalità, all'organizzazione e al positivo svolgimento della Conferenza della Pace del 1922, nel corso del ventennio, aveva ripetutamente levato la sua voce onesta e coraggiosa di critica e anche di aperto dissenso dalla politica finanziaria ed economica del regime fascista.

Si facevano circolare allora a Genova — e non solo a Genova — con la cautela e la discrezione riservate a pubblicazioni sospette, gli opuscoli dei discorsi pronunciati in quest'Aula da Federico Ricci a cospetto dei Ministri fascisti e, scorrendo oggi gli atti parlamentari di quel tempo, colpiscono di fronte al piatto, squallido scorrere dei discorsi conformisti, le frequenti interruzioni polemiche riservate alle argomentazioni del vecchio liberale. Certo, gravi erano i limiti della sua posizione nei confronti del fascismo; in vasti settori del campo democratico e antifascista non si potevano accettare le forme e i contenuti della sua opposizione al fascismo, ma Federico Ricci, anche se accettò di apparire per lunghi anni un isolato, riuscì a costruire giorno per giorno un esempio di coerenza e di forza morale, per cui quando, dopo la Liberazione, venne chiamato nel Governo uscito dalla Resistenza, a fianco di uomini che avevano combattuto il fascismo con ben altra decisione e che avevano pagato di persona prezzi durissimi nella lunga battaglia per la libertà del nostro Paese,

quella designazione apparve perfettamente coerente alla sua vita, alla sua personalità, alla sua capacità, alla sua chiarezza ideale.

Per questo la sua scomparsa, anche se avvenuta quando da qualche anno ormai era stato costretto dalla tarda età a rinunciare ad ogni pubblica attività, ha profondamente colpito tutto il popolo di Genova che non ha mai dimenticato e certo non dimenticherà la sua saggia opera di primo cittadino della città, il rispetto che aveva dimostrato per i valori della libertà, l'amore alla sua città e al suo Paese, che l'aveva riportato con la ripresa della vita democratica, appassionato e diligente come sempre, sui banchi del Consiglio comunale e del Senato.

Noi che dopo la Liberazione l'abbiamo avuto avversario politico schierato a Palazzo Tursi nei settori dell'opposizione, lo ricordiamo anche per questo, con particolare stima, poichè la lealtà della sua azione ci faceva apparire la sua opposizione come una forma concreta di collaborazione.

Ed ora, con sinceri, commossi sentimenti, a nome del Gruppo comunista, associandoci alle espressioni già pronunciate dal collega Varaldo, rendiamo omaggio ad una figura che, nell'arco di una lunga, intensa vita, ha onorato la città di Genova ed ha onorato questa Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare il senatore Macaggi. Ne ha facoltà.

**M A C A G G I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a breve distanza dalla commossa rievocazione che in quest'Aula è stata fatta dal nostro Presidente di Gaetano Barbareschi, senatore socialista genovese, operaio e già Ministro del lavoro, il Senato onora oggi un altro figlio di Genova, il senatore Federico Ricci, appartenente a famiglia di vecchie e onorate tradizioni commerciali e, in campo politico, repubblicane e liberali radicali, già Ministro del tesoro, deceduto a Genova nella veneranda età di 87 anni, il 15 novembre 1963.

Non a caso, nel portare alla commemorazione di Federico Ricci l'adesione reverente del Gruppo dei senatori del Partito socialista italiano, sento di dover fare l'accostamento di queste due nobili figure di parla-

mentari, di questi due figli di una stessa terra che, sebbene appartenenti a categorie sociali diverse, hanno saputo dimostrare come le distanze fra le classi sociali debbano e possano superarsi ed essere eliminate allorchè sono in gioco le sorti e la vita stessa della libertà e della democrazia e debbono essere difesi i diritti di coloro i quali, sul comune piano di lavoro, onestamente concorrono al benessere di tutti.

Federico Ricci, che i colleghi Varaldo e Adamoli hanno già, con tanta efficacia, ricordato esaltandone i molti meriti di uomo, di politico e di amministratore, fu veramente esempio luminoso di virtù civiche, naturali conseguenze delle sue virtù personali, che lungamente esercitò nell'ambito amministrativo genovese, fin dall'inizio del secolo, dimostrando non solo rigore di principi economici, il che fu sempre sua caratteristica, ma una lungimiranza di concetti e di programmi che maggiormente può apprezzarsi oggi, con l'exasperazione di quei problemi viari di Genova, ad esempio, che fin dal 1918-1920 Ricci individuò ed affrontò, sia per dare respiro al traffico urbano, che egli facilitò con l'ideazione dei trafori i quali hanno costituito per lungo periodo una soluzione sufficiente per l'attraversamento della città, sia con l'indicazione di quei mezzi di comunicazione con l'entroterra ligure, piemontese e lombardo, che già allora aveva previsti come necessari alla vita del porto genovese.

Di carattere indipendente e volitivo, fermo nei suoi principi democratici, Federico Ricci, eletto nel 1920 sindaco di Genova, come già è stato ricordato, si dimise, interrompendo così l'opera efficacemente iniziata con quelle moderne vedute che altri dovevano raccogliere e sviluppare, per non sottostare ad imposizioni per lui intollerabili.

Divenne così quel fiero ribelle alla dittatura che egli sempre fu dal 1920 al 1945, anche con quelle nobili e coraggiose manifestazioni che non mancarono da parte sua in Senato, ove entrò nel 1922 per le sue benemeritenze nel campo dell'economia e della matematica.

La sua voce risuonò libera in quest'Aula contro ogni avventura che, in campo economico, venisse prospettata dal Governo fascista, con quei discorsi che, tenuti allora segreti, si leggono oggi con ammirazione nei nostri vecchi resoconti.

La sua autorità e serietà furono tali in queste alte sue funzioni, per cui mai venne meno quella sua voce di richiamo alla realtà economica e ai principi della democrazia di Stato.

Ministro del tesoro nel Gabinetto Parri, conservò in questa sua ultima attività parlamentare i sani principi amministrativi che lo caratterizzavano, cooperando efficacemente alla rapida ricostruzione del Paese in momenti di ben difficile situazione economico-finanziaria, quale era quella dell'immediato dopo-guerra.

Cittadino esemplare, si ricordano a Genova, come qui già è stato detto, i suoi ricorsi al fisco, per vedere adeguate le proprie imposizioni, contro il proprio interesse, alla realtà dei proventi della sua azienda.

Ma soprattutto Federico Ricci, che ha trascorso questi ultimi anni dedicando ancora alla vita pubblica i residui delle sue forze fisiche, fu, fino all'ultimo, esempio di coerenza, di coraggio, in difesa della libertà, di comprensione dei bisogni dei lavoratori, di iniziativa per favorire, sul razionale piano delle possibilità economiche e sociali, il progresso del Paese, al quale ha dedicato la sua vita.

Questo fu l'uomo al quale oggi il Senato rende omaggio e alla cui memoria si inchinano i senatori del Partito socialista italiano, in lui onorando quelle virtù di carattere e di costume che, oggi più che mai, debbono additarsi a chi assume responsabilità nella vita pubblica del Paese.

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

**V E R O N E S I .** Il Gruppo liberale si associa commosso alla commemorazione del senatore Federico Ricci, che fu di formazione liberale anche se dopo la guerra aderì al Partito repubblicano italiano.

In particolare vuole ricordare la sua grande competenza in materia finanziaria ed economica. Durante il fascismo intervenne costantemente nella discussione dei bilanci finanziari con discorsi di opposizione apparentemente tecnici, ma in realtà profondamente politici.

Appartenne a quella schiera di senatori che votò « no » con Croce, Einaudi, Albertini ed altri. Fu strenuo ed aperto difensore di posizioni liberali in campo politico, spirituale ed economico sia nel periodo fascista che nel dopoguerra.

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà.

**G R I M A L D I .** A nome del mio Gruppo, mi associo alle parole di cordoglio che sono state testè pronunciate per commemorare la nobile figura dell'onorevole Federico Ricci.

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

**T A V I A N I ,** *Ministro dell'interno.* Onorevole Presidente, nell'associarmi, a nome del Governo, al cordoglio per la scomparsa del senatore Federico Ricci, sento il dovere di un tributo particolare alla memoria di un uomo il cui nome è legato in Italia allo sviluppo della città e del porto di Genova.

Terminati gli studi universitari, laureatosi in matematica, Federico Ricci si dedicò sia alla direzione dell'azienda per l'importazione del carbone, che era stata fondata dal padre, sia all'approfondimento delle scienze economiche e finanziarie. Durante la prima guerra mondiale una missione da lui compiuta negli Stati Uniti si rivelò particolarmente feconda di risultati al fine di sistemare complessi problemi di traffico marittimo. E proprio allo studio di questi problemi egli continuò anche in seguito a dedicarsi.

Sindaco di Genova, nell'immediato primo dopoguerra, intensamente ed efficacemente si adoperò per favorire la risoluzione di

gravi questioni che si ponevano per la città in fase di trasformazione e di espansione.

Nominato senatore, in riconoscimento all'azione da lui svolta alla conferenza di Genova del 1922, fu sempre fedele alle sue concezioni economiche, svolgendo con perizia e competenza il suo ruolo di oppositore. In quest'Aula ebbe a risuonare la sua parola ammonitrice contro direttrici economiche che egli considerava foriere di pericoli. Le sue critiche erano sempre puntualizzate, esatte e documentate.

Subito dopo la Liberazione, a seguito della morte del ministro Soleri, venne chiamato al Dicastero del tesoro nel Governo Parri in rappresentanza del Partito liberale. E in quelle difficili ore di travaglio la sua opera e la sua conoscenza diretta dei problemi furono profondamente utili al Governo e al Paese.

Entrato a far parte di questo ramo del Parlamento come senatore di diritto, continuò a portare la sua preziosa collaborazione nei dibattiti sulle materie nelle quali egli era, per tutti noi, maestro.

Lo ricordiamo, anche se su posizioni opposte, durante i dibattiti, nei suoi interventi così puntualizzati, al di sopra di quelle che potevano essere le differenze contingenti. Non voglio poi tralasciare qui di ricordare quello che già gli onorevoli senatori, che hanno parlato prima di me, hanno così efficacemente sottolineato, cioè le qualità del suo carattere, del suo spirito arguto, unite sempre alla sua esemplare modestia e alla assenza in lui di ogni ombra di fazziosità.

L'espressione del cordoglio del Governo va al Senato, di cui è stato autorevole membro, ai suoi familiari e alla città di Genova.

**P R E S I D E N T E .** Onorevoli colleghi, a nome di tutto il Senato, mi associo a questa manifestazione di cordoglio tanto reverente e significativa. Siamo, se non erro, solo in 58 i senatori della prima legislatura che lo possono ricordare nella sua attività fervida di membro di questa Assemblée.

Federico Ricci era — e io lo ricordo benissimo — un esempio di stile e di logica;



si sentiva in lui, sempre, il matematico ed il signore, il dirigente d'azienda, l'amministratore di cose pubbliche, il Sindaco illustre di una grande e benemerita città. Senatore di diritto egli fu qui in quest'Aula per un doppio titolo, per essere stato nel passato senatore del Regno e per aver partecipato alla Consulta nazionale.

Noi che lo ricordiamo, oggi desideriamo rinnovare alla famiglia i sensi del nostro cordoglio e assicuro il collega Varaldo che, anche al Municipio di Genova, faremo pervenire l'espressione del nostro commosso sentimento.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale » (306), d'iniziativa del deputato Lizzero e di altri deputati; del deputato Luzzatto e di altri deputati; del deputato Zucalli; del deputato Armani e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale », d'iniziativa del deputato Lizzero e di altri deputati; del deputato Luzzatto e di altri deputati; del deputato Zucalli; del deputato Armani e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Z A M P I E R I , relatore.** Signor Presidente, signori Ministri ed onorevoli senatori, procurerò di non sconfinare dal tema. Respinta a schiacciante maggioranza l'eccezione della non competenza, meglio, della non potestà del Senato di provvedere alla legge per l'elezione del primo Consiglio della regione Friuli-Venezia Giulia, e riaffer-

mata così la sovranità e la specifica funzione del Parlamento, a cui non si devono opporre ostacoli nè imporre limiti nella dettatura delle norme giuridiche, essendo esso giudice inappellabile del proprio agire quando non offenda lo spirito e l'impero della Costituzione della nostra Repubblica, ci accingiamo, dopo avere rigettate le interferenze dirette a menomare la dignità o a limitare la specifica funzione del Parlamento, che costituisce l'organismo supremo dei cittadini e la difesa della libertà e della democrazia e degli interessi nazionali considerati come bene concomitante dei singoli e della collettività, ci accingiamo, dicevo, ad approvare la legge che risponde ai dettati dell'articolo 15, ultimo comma, e dell'articolo 69 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, contenente lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Invero la discussione, più che investire la sostanza del provvedimento in esame, si è concretata da una parte sulla pregiudiziale di incostituzionalità di esso e dall'altra sui problemi economici del Friuli-Venezia Giulia, o meglio, sui problemi economici di Trieste e di Gorizia.

Ora, per quanto ha riferimento all'economia della regione, nessun dubbio che saprà provvedervi l'Ente regionale; e ciò potrebbe essere uno dei motivi specifici che consigliano di accelerarne il funzionamento, se le popolazioni friulane, isontine e triestine, come giustamente ha asserito il senatore Tessitori, racchiudono in sè capacità ed energie più che sufficienti per un'autoamministrazione accurata e non lacunosa. Ma nessun dubbio, altresì, che sarà doveroso l'intervento della comunità nazionale per problemi che sono di natura ultra regionale, come quello, ad esempio, delle servitù militari e della zona di confine.

Per la soluzione di questi problemi, accennati dai senatori Vidali e Vallauri oltre che dal senatore Tessitori, io non dubito che il Senato, con la comprensione governativa, vorrà e saprà dare il proprio indispensabile contributo, favorendo l'approvazione e l'attuazione di quelle leggi che già l'iniziativa parlamentare ha proposto e di

quelle che al riguardo venissero in prosieguo presentate.

Quanto alla pregiudiziale, già risolta, come ho detto, nel senso della sua insussistenza giuridica, nonostante l'abile disquisire del senatore Nencioni, del quale dobbiamo riconoscere la sottigliezza della mente, ritengo che ci sia ben poco da aggiungere dopo quanto affermato dai senatori Dominèdò, Gianquinto, Fabiani ed altri e dal Sottosegretario all'interno, onorevole Ceccherini.

Non sussiste, a mio avviso, alcun motivo d'incostituzionalità per la legge che stiamo per approvare, nella sua parte relativa alle norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale. Non sussiste in quanto il termine indicato nell'articolo 69 dello Statuto regionale non è perentorio e spetta al Parlamento provvedere, nei suoi naturali poteri, a mettere la Regione in condizione di superare lo stato di nascita per raggiungere quello di piena esistenza, vitale e funzionale.

Se così non fosse, sussisterebbe una paralisi cronica nell'attuazione degli istituti voluti dalla Costituzione e richiesti dalle condizioni progredite degli italiani, più che maturi e idonei a provvedere ai propri interessi nel progresso civile e scientifico del nostro secolo, di cui il libero regime democratico è spirito vitale.

Che il termine ora menzionato non sia perentorio è dimostrato proprio, per analogia, dalle sentenze della Corte costituzionale citate dal senatore Nencioni nella sua comunicazione del 10 corrente al Presidente del nostro consesso e nella sua relazione di minoranza, ed ogni ragionamento per negare il potere del Parlamento di emettere la legge per le prime elezioni del Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia senza avere prima provveduto a prorogare con legge costituzionale il detto termine — a parte l'improprietà dell'uso del verbo « prorogare » in quanto non saprei come si possa prorogare l'esistenza di ciò che più non esiste; semmai dovrebbe parlarsi di ricostituzione di una facoltà — ogni ragionamento, mi scusi l'onorevole senatore Nencioni, si conclude in una tesi preordinata,

alla cui dimostrazione si arriva per processo sofistico più che logico-giuridico.

Più sincero, invece, è stato, senatore Nencioni, il suo intervento di ieri, con il quale ha dimostrato l'avversità sua e del suo Gruppo all'istituto regionale. E qui nulla da eccepire sulle sue convinzioni e su quelle dei suoi colleghi di Gruppo; ma mi permetto di farle osservare che ai precetti della Costituzione il Parlamento deve ubbidire e che soltanto in questi precetti il Parlamento trova un limite ai suoi poteri. Perciò, finchè ella e i suoi colleghi di Gruppo non avranno presentato ed ottenuto l'approvazione di una legge costituzionale soppressiva delle Regioni, queste dovranno sussistere e funzionare ed ogni opposizione al riguardo esula dai confini della legalità.

Ma lasciamo il discorso sulla pregiudiziale, già respinta con fondamento dal Senato, ed esaminiamo invece il disegno di legge che intendiamo approvare.

Ho detto che esso disegno di legge risponde ai dettati dell'articolo 15, ultimo comma, e dell'articolo 69 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, entrata in vigore il 15 febbraio 1963, data quest'ultima che spiega tra l'altro come, per l'intervenuto scioglimento del Parlamento, per la sua rinnovazione, per la sua vacanza dovuta al rinnovo del Governo, il disegno di legge in esame abbia potuto essere approvato dalla Camera dei deputati soltanto il 31 ottobre 1963 e soltanto oggi possa avere la sanzione del Senato.

Il primo dei citati articoli, il quindicesimo, dispone che per i consiglieri regionali le norme sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità non previsti dallo Statuto regionale siano stabiliti con legge della Repubblica; il secondo, cioè il sessantanovesimo, quello della pregiudiziale per intenderci, dispone che parimenti con legge della Repubblica siano emanate le norme per l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nell'articolo 13 dello Statuto.

Il disegno di legge in esame, approvato, come ho detto, dalla Camera dei deputati il 31 ottobre 1963, nei titoli II e IV sancisce le norme sull'ineleggibilità e sulle incompatibilità.

tibilità, nonchè sul contenzioso elettorale e su quello relativo alle incompatibilità e alla ineleggibilità, adottando in sostanza, con i dovuti accorgimenti, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sulla disciplina dell'elettorato attivo, e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, quelle del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, e quelle della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari; nei titoli I, III e V, invece, detta le norme generali e particolari per il procedimento elettorale da seguirsi nella prima elezione del Consiglio regionale e norme transitorie per la convocazione del Consiglio stesso, per la sua presidenza provvisoria, per l'elezione e la composizione della Giunta regionale e per l'assunzione da parte dello Stato delle spese per la prima elezione.

Tutto questo complesso di norme osserva i principi contenuti nel capo II del titolo III dello Statuto regionale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) e cioè: elezione a suffragio universale, diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in sede regionale, di un numero di Consiglieri in ragione di uno ogni 20 mila abitanti o frazione superiore ai 10.000 calcolati in ciascun collegio elettorale in base alla popolazione residente; elettori, i cittadini di ambo i sessi, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, che abbiano compiuto o compiano al giorno delle elezioni il 21° anno di età; eleggibili a consiglieri regionali, gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età o lo compiano nel giorno delle elezioni.

Essendo mancati nella discussione interventi che si siano soffermati sulla sostanza del disegno di legge (il che dimostrerebbe la volontà di accoglierlo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento) non avrei più nulla da aggiungere, anche perchè esso disegno di legge è in sè più che chiaro e completo, per quanto, a mio sommesso parere, abbisognerebbe di qualche ritocco rispondente a migliore tecnica legislativa e a più appropriate terminologie. Ma ritengo non sia il caso di proporre emendamenti,

che sarebbero poi soltanto di forma e non di sostanza, per non ritardare l'approvazione del disegno di legge stesso e per non ritardare con ciò ulteriormente la costituzione del primo Consiglio regionale, il quale poi si darà la propria legge elettorale. Soltanto mi permetto di sottolineare (ciò può riguardare il senatore Fabiani, che non so se sia presente) che, per l'articolo 4, i comizi elettorali dovranno essere convocati dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ed entro il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge che stiamo per approvare, onde, accelerandone l'approvazione e la pubblicazione, accelereremo la formazione del primo Consiglio regionale, dando pieno adempimento al precetto costituzionale e rendendo perfetta ed operante la regione Friuli-Venezia Giulia. Io non dubito che il Governo e in particolare il signor Ministro degli interni sapranno provvedere al riguardo senza perdite di tempo.

Al senatore Tomassini potrei dire che nessun dubbio può sorgere sull'interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 32. La deliberazione del Consiglio regionale va comunicata (è questo il significato da attribuire alla parola « notificata », usata secondo me impropriamente nel citato ultimo comma) a firma, è ovvio, del Presidente, in analogia alle disposizioni di legge, alla prassi ed alla giurisprudenza in atto per gli enti autonomi territoriali. Che quel « notificata » poi non richieda l'intervento dell'ufficiale giudiziario è dimostrato dal comma secondo dello stesso articolo 32 dove, volendosi tale intervento, si usa la dizione « giudiziariamente notificata ».

Desidero altresì richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sull'ultimo articolo del disegno di legge, il 51, là dove si determina, in relazione al secondo comma dell'articolo 69 dello Statuto regionale, che le spese per la prima elezione del Consiglio regionale sono a carico dello Stato, stabilendo che vi sarà provveduto con gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del-

la spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64. Potrebbe al riguardo osservare, e il rilievo l'ha fatto, con suo parere, il 20 dicembre 1963, la Commissione finanze e tesoro, che non è data indicazione, nemmeno approssimativa, dell'onerato comportato dal provvedimento; ma poichè nel capitolo 414 del predetto stato di previsione sono stanziati 43 miliardi di lire quale fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale, e poichè trattasi di spesa che potremmo definire obbligatoria, è manifesto che il riferimento agli stanziamenti suddetti va inteso relativamente al menzionato capitolo 414, e che pertanto è osservato il disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, approvando il disegno di legge noi adempiamo a preciso nostro dovere di legislatori decidendo in attuazione di norma costituzionale nel sempre migliore interesse della Repubblica e dei suoi cittadini, ai quali va il nostro deferente saluto con l'augurio di ogni pace e bene. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra. Molte congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

**T A V I A N I ,** *Ministro dell'interno.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che è stato sottoposto al definitivo vaglio dell'Assemblea del Senato adempie ed attua le disposizioni della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con la quale fu approvato lo Statuto speciale di autonomia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il dibattito che si è svolto qui ha posto ancora una volta l'accento sull'urgenza di definire il provvedimento in esame, la cui realizzazione corrisponde ai voti delle popolazioni interessate e concreterà un ulteriore passo per l'attuazione della Costituzione della Repubblica.

Desidero ringraziare non soltanto l'onorevole relatore, senatore Zampieri, ma tutti coloro che sono intervenuti, sia in appoggio al disegno di legge sia in opposizione,

per l'acutezza, la profondità, la serietà e la serenità del dibattito. Desidero ringraziare anche gli onorevoli Bonacina e Zannier per quello che hanno sottolineato, e desidero dire loro che le condizioni di depressione nelle quali versano talune zone dell'istituenda Regione e i numerosi problemi la cui soluzione richiede l'iniziativa e il concorso di tutte le pubbliche istituzioni che possono contribuire ad esprimere e a risolvere le istanze delle popolazioni interessate, sono ben noti al Governo.

Conosciamo anche, senatore Vallauri, le particolari condizioni finanziarie dell'Amministrazione provinciale di Gorizia, che giustamente tiene a partecipare, con piena efficienza di mezzi, alla vita della nuova Regione e a dare il proprio apporto a quello sviluppo delle attività locali che è nei voti di tutti.

Sono grato all'onorevole Tessitori per aver toccato e posto in luce, entrando profondamente nel vivo dell'argomento, due punti sostanziali da tener sempre chiari e presenti nello svolgimento di questo dibattito, e cioè, da un lato le vive istanze e premure delle popolazioni più direttamente interessate alla nuova Regione, e dall'altro gli auspici che accompagnano il nascere del nuovo ente, le attese di concreti miglioramenti strutturali e di progressi economico-sociali di cui si intravede la possibilità di realizzazione per il mezzo o con l'ausilio dell'ente regionale.

Di quelle istanze, onorevoli senatori, espresse nei modi che la democrazia consente, ci è giunta tante volte l'eco in questo come nell'altro ramo del Parlamento e fuori di esso, e le abbiamo sentite così autorevolmente ripetere anche nel corso di queste ultime sedute che non credo si possa ragionevolmente dubitare che esse corrispondano ad un effettivo sentimento, maturato e consapevole.

Quanto poi alle attese, ella ha affermato, onorevole Tessitori, di non essere « miracolista ». E concordo con lei: guai ad essere « miracolista » nelle cose terrene!

Tuttavia penso che il concreto e continuo contatto con i problemi locali, come ella bene accennava ieri, e con le difficoltà ammi-

nistrative di ogni genere che si presentano per le soluzioni di essi, possa suscitare e susciterà energie ed iniziative nuove, efficaci, che diano apporto sollecito ed adeguato alle multiformi peculiarità della vita locale per il soddisfacimento di tali problemi. E lo studio e la conoscenza di essi, con quella concretezza ed immediatezza che solo la presenza *in loco* può dare, non mancheranno di riflettersi positivamente nella scelta delle soluzioni.

Nella specie poi ci sono ben note le qualità di diligenti, operosi e scrupolosi amministratori che si rinvergono negli uomini della istituenda Regione e possiamo confidare che tali qualità, alleate a quell'alto senso civico e patriottico che più volte è stato sottolineato in quest'Aula, contribuiranno ad allargare la formazione di un ceto di responsabili della cosa pubblica e ad incrementare la vita democratica delle popolazioni. Non condivido affatto, dunque, le previsioni pessimistiche che sono state prospettate dall'onorevole Nencioni. Ritengo invece che la autonomia regionale darà un apporto allo sviluppo delle iniziative del Friuli e della Venezia Giulia, specificamente volte non solo al risanamento degli squilibri economici esistenti nella Regione, ma anche all'incremento delle attuali strutture economiche.

Per quanto, infine, concerne il problema che è stato sollevato da qualche parte, in particolare dai senatori Vidali e Fabiani, sul momento delle elezioni del primo Consiglio regionale, posso assicurare il Senato che è intenzione del Governo che esse abbiano luogo il più presto possibile entro i limiti chiaramente indicati all'articolo 4.

Onorevoli senatori, il Governo ha la consapevolezza di avere seguito l'*iter* legislativo dei provvedimenti che porteranno alla costituzione di questa quinta Regione a statuto speciale con la più diligente attenzione. Si associa ai voti che da più parti si sono levati che la Regione possa dare inizio alla propria attività in un'atmosfera di pacifica operosità e che fecondi ne possano essere i frutti, nell'interesse di questo lembo della Patria, dove lo spirito di italianità è più che mai vivo, fervido e operante, di questo lembo della Patria tanto particolarmente pre-

sente e caro a noi, a tutti noi, a tutti gli italiani. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , Segretario:

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

(*Norme generali*).

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, uguale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

(*Circoscrizioni elettorali*).

Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è ripartito in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il Collegio unico regionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residui.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o fra-

zione superiore a 10.000 calcolati in ciascun Collegio in base alla popolazione residente.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

*(Applicabilità del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati).*

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Per l'applicazione del citato testo unico le parole: « Camera dei deputati », « deputato », « Segreteria della Camera dei deputati », si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: « Consiglio regionale », « consigliere regionale », « Cancelleria della Corte d'appello ».

*(È approvato).*

#### Art. 4.

*(Convocazione dei comizi elettorali).*

I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ed entro il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi presso la sede dell'Amministrazione

comunale di Trieste non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

*(È approvato).*

#### TITOLO II

#### ELETTORATO - INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

#### Art. 5.

*(Elettori del Consiglio regionale).*

Sono elettori del Consiglio regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

*(Iscrizione nelle liste elettorali).*

In caso di indizione delle elezioni regionali per una data precedente il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, numero 1058, sono anticipati ad ogni effetto per l'anno in cui tale indizione si verifica di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono tra la data della votazione e il 1° maggio.

Nel caso di cui al comma precedente, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto nè essere considerati elettori ad ogni effetto fino al compimento di tale età.

Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti si osservano le norme contenute nella legge 9 febbraio 1963, n. 46.

*(È approvato).*

## Art. 7.

*(Eleggibilità a consigliere regionale).*

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.

*(È approvato).*

## Art. 8.

*(Cause di ineleggibilità).*

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

a) i giudici della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della Magistratura;

b) il capo e vice capo della polizia;

c) i capi di Gabinetto dei Ministri;

d) il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste;

e) il commissario del Governo nella Regione;

f) i prefetti, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

g) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

h) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti, nonchè gli amministratori di tali Enti, Istituti o Aziende;

i) i magistrati addetti alla delegazione della Corte dei conti prevista dall'articolo 58 dello Statuto.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quadriennio di durata del Consiglio regionale con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Il quadriennio decorre dalla data della prima riunione del Consiglio regionale in scadenza.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo comma.

*(È approvato).*

## Art. 9.

*(Altre cause di ineleggibilità).*

Sono, altresì, ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non hanno ancora reso il conto.

Si applicano alla elezione dei consiglieri regionali le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, intendendosi riferiti alla Regione anzichè allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10.

*(È approvato).*

## Art. 10.

*(Decadenza per sopravvenute cause di ineleggibilità).*

Le cause di ineleggibilità previste dai precedenti articoli 8 e 9 importano, allorchè sopravvengono, la decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, semprechè l'ufficio, la carica, la funzione, l'impiego siano stati accettati.

*(È approvato).*

## Art. 11.

*(Incompatibilità).*

L'Ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di un altro Consiglio re-

gionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Gli eletti di cui al comma precedente devono dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelgano. Mancando la opzione si intendono prescelte le altre cariche e l'eletto decade da consigliere regionale.

(È approvato).

#### Art. 12.

(Altre incompatibilità).

Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni contenute nella legge 13 febbraio 1953, n. 60, intendendosi sostituite le dizioni « membro del Parlamento » con « consigliere regionale », « Governo » con « Giunta regionale », « Amministrazione dello Stato » con « Amministrazione regionale », « Stato » con « Regione », « funzioni di Governo » con « la carica di membro della Giunta regionale ».

(È approvato).

### TITOLO III

#### PROCEDIMENTO ELETTORALE PER LA PRIMA ELEZIONE

#### Art. 13.

(Ufficio centrale regionale).

Presso la Corte d'appello di Trieste è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente.

L'Ufficio centrale regionale è assistito da un cancelliere della Corte d'appello, designato dal presidente della Corte medesima e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente.

(È approvato).

#### Art. 14.

(Ufficio centrale circoscrizionale).

Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del Collegio, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente.

L'Ufficio centrale circoscrizionale è assistito da un cancelliere del Tribunale, designato dal presidente del Tribunale medesimo e può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente del Tribunale.

(È approvato).

#### Art. 15.

(Contrassegni di lista).

Il deposito dei contrassegni di lista deve essere effettuato presso la prefettura di Trieste con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, non prima delle ore 8 del quarantottesimo e non oltre le ore 16 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

La prefettura di Trieste adotta le sue decisioni sui contrassegni depositati entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per il deposito.

Le opposizioni contro le decisioni di ricusazione di contrassegni da parte della prefettura di Trieste sono sottoposte, nei termini e con le modalità stabilite dall'articolo 16 del testo unico 30 marzo 1957, numero 361, all'Ufficio centrale regionale che decide entro le successive ventiquattro ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

(È approvato).



## Art. 16.

*(Rappresentanti di partito  
o di gruppo politico).*

La designazione dei rappresentanti del partito o del gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati nei singoli Collegi, deve essere effettuata con le modalità dell'articolo 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, presso la prefettura di Trieste che provvederà a rimetterle a ciascuno Ufficio centrale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione.

La designazione di eventuali rappresentanti supplenti può essere effettuata entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione.

*(È approvato).*

## Art. 17.

*(Liste di candidati).*

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di cui al precedente articolo 14, primo comma, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Le liste devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel Collegio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame delle liste presentate entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste.

Contro la eliminazione di liste o di candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale.

Per la presentazione e la decisione di detti ricorsi si osservano le norme di cui al-

l'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

*(È approvato).*

## Art. 18.

*(Compilazione delle liste).*

Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

*(È approvato).*

## Art. 19.

*(Certificati elettorali).*

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati a domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi a decorrere dal quarantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

*(È approvato).*

## Art. 20.

*(Schede elettorali).*

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

*(È approvato).*

## Art. 21.

*(Norme speciali per gli elettori).*

Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

I marittimi, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare nel comune dove si trovano, purchè nel territorio della Regione, con le modalità di cui all'articolo 50 del testo unico anzidetto.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del citato testo unico, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

*(È approvato).*

## Art. 22.

*(Voti di preferenza).*

L'elettore può manifestare fino a due preferenze nelle circoscrizioni di Gorizia e Tolmezzo, fino a tre in quelle di Pordenone e Trieste e fino a quattro nella circoscrizione di Udine.

L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle norme di cui agli articoli 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

*(È approvato).*

## Art. 23.

*(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale).*

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 14, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli

atti delle sezioni elettorali, procede alla seguenti operazioni:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di ogni lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

5) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista e del numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur

raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

6) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;

7) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2);

8) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

L'estratto del verbale di cui al n. 6) viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.

*(È approvato).*

#### Art. 24.

*(Proclamazione degli eletti  
in sede circoscrizionale).*

Il presidente dell'Ufficio circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 8) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

*(È approvato).*

#### Art. 25.

*(Verbale dell'Ufficio centrale  
circoscrizionale).*

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale secondo le norme dell'articolo 81 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla cancelleria della Corte d'appello di Trieste, la quale rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

*(È approvato).*

#### Art. 26.

*(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale).*

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma del precedente articolo 13, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

3) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi di cui al n. 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parità di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Quora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero stati già tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato all'a Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nell'a prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

*(È approvato).*

#### Art. 27.

*(Proclamazione in sede regionale).*

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

*(È approvato).*

#### Art. 28.

*(Opzione).*

Il consigliere regionale eletto in più di un Collegio deve dichiarare alla Presidenza

del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il Collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

*(È approvato).*

#### Art. 29.

*(Attribuzione di seggi vacanti).*

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

*(È approvato).*

#### Art. 30.

*(Convalida degli eletti).*

Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'a elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

*(È approvato).*

#### Art. 31.

*(Operazione del Consiglio regionale in sede di convalida).*

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione di annullamento deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

*(È approvato).*

#### TITOLO IV CONTENZIOSO

##### Art. 32.

*(Ricorso al Consiglio regionale avverso l'elezione).*

Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio entro quindici giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sui ricorsi amministrativi presentati entro sessanta giorni dal loro deposito; quando non si provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 33 e 34.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

*(È approvato).*

##### Art. 33.

*(Ricorso alla Corte di appello in materia di ineleggibilità).*

Contro le deliberazioni adottate in base all'articolo 31 o all'articolo 32 del Consiglio regionale in materia di eleggibilità, è am-

messo ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello di Trieste decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme del Titolo IV e dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

*(È approvato).*

##### Art. 34.

*(Ricorso al Consiglio di Stato per le operazioni elettorali).*

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale anche di merito, al Consiglio di Stato, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

Il Consiglio di Stato decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

Si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

*(È approvato).*

##### Art. 35.

*(Poteri di correzione).*

Il Consiglio regionale, la Corte d'appello, il Consiglio di Stato, quando accolgono i ricorsi loro presentati, correggono i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

La deliberazione con cui il Consiglio regionale accoglie un ricorso ad esso presentato e provvede alla eventuale sostituzione, come disposto dal comma precedente, ha effetto con la scadenza del termine, previsto dalla presente legge, entro cui è ammesso ricorso contro la deliberazione stessa alla Corte d'appello o al Consiglio di Stato; qualora detto ricorso sia presentato, si applica la disposizione dell'articolo 44.

*(È approvato).*

## Art. 36.

*(Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza).*

Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

*(È approvato).*

## Art. 37.

*(Ricorso al Consiglio regionale in materia di decadenza).*

Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 36, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perchè ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio e, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dal deposito alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro sessanta giorni dal deposito; quando non vi provveda entro detto termine, è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 38.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

*(È approvato).*

## Art. 38.

*(Ricorso alla Corte di appello in materia di decadenza).*

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi

dei precedenti articoli 36 e 37, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

*(È approvato).*

## Art. 39.

*(Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità).*

Salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 11, quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

*(È approvato).*

## Art. 40.

*(Ricorso al Consiglio regionale in materia di incompatibilità).*

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinché provveda ai sensi dell'articolo precedente.

Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

*(È approvato).*

## Art. 41.

*(Ricorso alla Corte di appello in materia di incompatibilità).*

Quando il Consiglio regionale cui sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui all'articolo precedente non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 39 e 40, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste.

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste.

La Corte d'appello entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi di cui ai commi precedenti decide sulla sussistenza della causa di incompatibilità. Ove dichiarare l'incompatibilità, assegna, con la stessa pronuncia, al consigliere regionale un termine di giorni dieci per optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro il predetto termine, la Corte d'appello lo dichiara decaduto dal mandato consiliare.

La sentenza di decadenza, a cura della cancelleria della Corte d'appello, è notificata al presidente del Consiglio regionale, al consigliere dichiarato decaduto e a chiunque altro vi abbia interesse.

*(È approvato).*

## Art. 42.

*(Sostituzione del consigliere regionale decaduto).*

Quando il Consiglio regionale o la Corte d'appello pronunciano la decadenza di un consigliere regionale, ai sensi degli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, provvedono a sostituirlo con chi ne ha diritto.

Quando sia stato presentato uno dei ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli precedenti, il Consiglio regionale non può adottare alcun provvedimento di decadenza o di sostituzione per i casi che formano oggetto del ricorso.

*(È approvato).*

## Art. 43.

*(Legittimazione a ricorrere).*

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Può inoltre presentare i ricorsi di cui al comma precedente il Commissario del Governo nella Regione.

*(È approvato).*

## Art. 44.

*(Sospensione delle deliberazioni del Consiglio regionale).*

I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte d'appello sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

*(È approvato).*

## TITOLO V

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 45.

*(Norme sulla convocazione del Consiglio regionale).*

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo statuto predetto.

*(È approvato).*

## Art. 46.

*(Presidenza provvisoria).*

Nella prima adunanza la Presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età. I due consiglieri più giovani funzionano da segretari.

In detta adunanza e, se necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri ed alla costituzione dell'Ufficio definitivo di Presidenza con l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

Nella elezione dell'Ufficio di Presidenza ciascun consigliere vota un solo nome per i posti di vicepresidente ed uno per i posti di segretario.

*(È approvato).*

## Art. 47.

*(Elezione della Giunta regionale).*

Costituito l'Ufficio definitivo di Presidenza, il Consiglio procede alla elezione del presidente della Giunta regionale e, successivamente, a quella dei componenti della Giunta medesima, a norma degli articoli 35 e 36 dello Statuto speciale della Regione.

*(È approvato).*

## Art. 48.

*(Composizione provvisoria della Giunta regionale).*

Fino a quando non sarà emanata la legge regionale prevista dall'articolo 34, primo comma, dello Statuto, la Giunta regionale è composta del presidente, di otto assessori effettivi e di due assessori supplenti.

*(È approvato).*

## Art. 49.

*(Norma transitoria in materia di ineleggibilità).*

Per la prima elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia le cause di ineleggibilità previste dal primo comma dell'articolo 8 non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

*(È approvato).*

## Art. 50.

*(Applicazione della legge).*

Gli articoli di cui al Titolo II ed al Titolo IV della presente legge hanno vigore anche successivamente alla entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 13 dello Statuto.

*(È approvato).*

## Art. 51.

*(Disposizioni finanziarie).*

Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia sono a carico dello Stato.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti previsti dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese predette è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni della presente legge.

*(È approvato).*



### TABELLA A

[illegible]

N. B. — Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.

TABELLA B

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA**

-----  
Data dell'elezione

Collegio di -----

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

Firma dello Scrutatore



79ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 GENNAIO 1964

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

V E R O N E S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Noi liberali, nel passato, abbiamo sempre combattuto con tutte le nostre forze la istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia; e questo, sia in rispondenza alle nostre impostazioni generali, favorevoli, sì, ad un organico e razionale decentramento amministrativo, al di fuori, però, di ogni strutturazione e strumentalizzazione politica, sia in difesa e in tutela dei diritti del nostro Paese.

In quest'Aula e fuori, nelle provincie interessate di Gorizia, Trieste ed Udine, abbiamo individuato e indicato le gravi conseguenze e i pericoli che l'istituto della Regione in generale, concepito e voluto come elemento di rottura dello Stato consegnatoci dal Risorgimento, potrà arrecare alle strutture del nostro Paese e, in particolare, la minaccia che la Regione speciale Friuli-Venezia Giulia, posta al confine orientale della nostra Patria, può arrecare ai nostri diritti.

Questi pericoli, lungi dal diminuire, si vanno facendo sempre più gravi e minacciosi; ed oggi più di ieri la volontà politica dell'attuale maggioranza democristiana e socialista, diretta a realizzare in modi sempre più vasti l'istituto regionale per l'appoggio palese ed incalzante dei comunisti, minaccia di rendere vano ogni nostro sforzo.

Oggi siamo di fronte ad un fatto compiuto per quanto riguarda la istituzione della Regione speciale Friuli-Venezia Giulia.

Che cosa possiamo e dobbiamo fare?

Il peggio è fatto e, allo stato, non lo si può, purtroppo, disfare.

Qualsiasi attività ritardatrice sarebbe sterile se momentanea e, diversamente, si rivelerebbe dannosa per gli interessi delle popolazioni delle tre provincie interessate. Infatti, ogni attività amministrativa, ogni ini-

ziativa in quelle zone è volutamente ritardata e bloccata; qualsiasi richiesta, anche di carattere urgente (opere pubbliche indifferibili, sviluppo del medio credito, eccetera), è accantonata e differita.

Quale senso potrebbe, in tale realtà, avere un nostro voto contrario? Chi potrebbe sospettare, senza essere in aperta malafede e tentare una grossolana speculazione, che il « sì » che noi abbiamo detto e che diremo alle « Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale » possa significare approvazione, adesione da parte nostra all'istituto regionale così come lo si è realizzato e lo si vuole estendere?

Noi non intendiamo assumere atteggiamenti protestatari, che finirebbero per esaurirsi in se stessi, e, fedeli alla nostra tradizione risorgimentale, di sempre operare nell'interesse del Paese, secondo il principio liberale, riteniamo che oggi sia nostro dovere realizzare il migliore funzionamento della istituita Regione Friuli-Venezia Giulia, evitando esorbitanze, distorsioni, cercando di indirizzare l'azione regionale per il solo esclusivo vantaggio delle popolazioni locali, nel quadro degli ideali unitari dello Stato, così come consegnatoci da quanti con il loro sacrificio lo formarono.

Solo ed esclusivamente per questi motivi ed intenzioni, ferme restando, ripetiamo, la nostra fondamentale opposizione di principio all'istituto regionale ed ogni nostra riserva e libertà per il futuro, noi liberali oggi abbiamo dato e daremo voto favorevole al disegno di legge recante « Norme per la elezione e la Convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, concernente nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie » (200-Urgenza)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, concernente nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vacchetta. Ne ha facoltà.

\* V A C C H E T T A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a me tocca il compito di illustrare i motivi per i quali i senatori di parte comunista hanno richiesto che questo disegno di legge venisse discusso in Aula, dopo avere esaurita, in sede di Commissione, ogni possibilità di vedere accolti emendamenti al disegno di legge stesso, nonché un ordine del giorno con il quale si chiedeva che i fondi a disposizione della legge n. 623, che ha per titolo « Finanziamenti alla piccola e media industria », andassero effettivamente alle piccole e medie industrie. Ciò noi chiedevamo perchè purtroppo l'esperienza ha dimostrato che troppe volte questi finanziamenti, anzichè essere concessi a quelle piccole e medie aziende per le quali erano stati deliberati dal Parlamento, sono stati dirottati verso aziende che con le piccole e le medie nulla avevano a che fare.

Vorrei ricordare qui la lunga discussione avvenuta alla Camera dei deputati nel 1961, quando il nostro Gruppo presentò una serie nutrita di proposte tendenti appunto ad impedire che buona parte dei finanziamenti erogati in base alla legge n. 623, destinata, ri-

peto, alle piccole e medie industrie, fosse assorbita da grandi industrie e da grandi gruppi finanziari di carattere monopolistico.

Tre sono i motivi ben precisi che ci hanno spinto a richiedere la rimessione in Aula di questo disegno di legge, onde potere in questa sede approfondire quanto meno quegli elementi che noi consideriamo fondamentali.

Primo motivo della nostra richiesta: acquisire una maggiore conoscenza del modo in cui sono stati distribuiti i 60 miliardi e i 14 miliardi e 500 milioni stanziati rispettivamente con le leggi 25 luglio 1961 e 14 agosto 1963, che destinavano nuovi fondi alla legge n. 623.

Secondo motivo: risollevare la questione della definizione giuridica della piccola e media industria, annosa questione, questa, che è stata oggetto di frequenti discussioni alla Camera e al Senato, senza che si sia giunti finora ad una soluzione che possa soddisfare soprattutto la categoria dei cosiddetti industriali minori.

Terzo motivo per cui abbiamo richiesto la discussione in Aula: introdurre, se possibile nella legge precise disposizioni che escludano al finanziamento le grandi aziende monopolistiche che, come dicevo dianzi, nella prima fase di applicazione della legge numero 623 si fecero la parte del leone. Io voglio leggere qui un brano della relazione di minoranza sul disegno di legge che divenne poi la legge 25 luglio 1961, n. 649, relazione alla cui stesura ebbi l'onore di partecipare. Riferendoci alla situazione venutasi a determinare negli anni che vanno dal 30 luglio 1959 al 24 marzo 1961, rilevavamo: « Le imprese minori hanno fruito, in effetti, di mutui agevolati per un importo complessivo assai modesto — equivalente, grosso modo, ad un terzo del totale — mentre il resto è andato ad imprese che con le minori hanno ben poco da vedere, sia per le loro dimensioni, sia per i gruppi ai quali appartengono ».

Dicevamo ancora, in quella nostra relazione di minoranza: « Quasi tutti i maggiori finanziamenti sono stati erogati a favore di grandi imprese industriali e di gruppi monopolistici. Facciamo pochi esempi. Alla Ceramica Pozzi sono stati concessi mutui per tre miliardi e mezzo. Cinque miliardi e mezzo sono andati ai grandi zuccherieri (Eridania, Montesi e Torlonia). Un miliardo ha avuto la Face-Standard, e così pure la Bombri-Parodi-Delfino, mentre la Peroni e la Perugina hanno largamente superato tale cifra. Anche la Pirelli e la Montecatini, sia direttamente che attraverso gruppi associati, hanno superato il miliardo, mentre Cirio ha avuto 750 milioni ed altrettanti ne ha ottenuti la Remington-Rand. Non mancano neanche la Edison e la Fiat, che, attraverso società collegate o notissimi prestanome, non hanno voluto restare estranee alle generose erogazioni. Le aziende I.R.I. hanno ottenuto oltre 5 miliardi ». Concludevamo ponendo un interrogativo: « Sarebbero queste le piccole e medie industrie? ».

Ora, noi — e mi rivolgo in particolare alla cortese attenzione dell'onorevole Ministro — abbiamo chiesto in sede di Commissione all'onorevole Togni, allora Ministro dell'industria, che ci fornisse alcuni dati per poter valutare se effettivamente quel metodo, che ha imperato dal 1959 al 1961, si fosse ripetuto ancora negli anni che vanno dal 1961 al 1963. Abbiamo chiesto pertanto un elenco dettagliato delle aziende che hanno beneficiato, in quel periodo di tempo, della legge n. 623.

Pensavamo che, con la rimissione del disegno di legge all'Assemblea, lo stesso relatore avrebbe potuto fornirci questi dati, ma purtroppo dobbiamo constatare che nella relazione che accompagna il disegno di legge nulla viene detto se non quanto già conoscevamo, cioè viene indicata una cifra globale che non dettaglia, non precisa in che modo questi finanziamenti sono stati erogati.

Quindi noi oggi ci troviamo nella situazione di non poter fare quella valutazione che avremmo invece desiderato fare e che ci avrebbe consentito un più sereno giudizio su questo disegno di legge. Noi chiediamo pertanto che il ministro Medici, il quale ha sostituito l'onorevole Togni al Ministero dell'in-

dustria, ci fornisca lui quei dati, per cui si possa procedere con una certa tranquillità all'approvazione di questo disegno di legge.

Devo dire che, in linea di massima, noi comunisti, in questa materia, siamo sempre stati d'accordo: fummo tra i promotori della legge n. 623 e votammo a favore di tutte le leggi che poi finanziarono ulteriormente l'iniziativa presa con la legge predetta in direzione delle piccole e medie aziende.

Noi siamo ancora su questa posizione. Non abbiamo nessuna intenzione di negare il nostro assenso al disegno di legge, ma a questo punto chiediamo alcune precise garanzie e la possibilità di effettuare quei controlli che finora ci sono stati rifiutati. Ci è stato detto, infatti, a questo proposito che il Parlamento ha sempre il diritto di intervenire per rendersi conto di come le leggi che esso stesso ha approvato vengono poi applicate; ma nella realtà ci è stata negata la possibilità di effettuare i controlli, che noi consideriamo invece assolutamente indispensabili.

Per quanto concerne poi il problema della definizione della piccola e media industria, noi chiedevamo in sostanza che il Ministero dell'industria — dico il Ministero dell'industria in senso generico — assumesse un impegno preso a suo tempo, in ordine a questo problema, dall'onorevole Colombo, quando era Ministro dell'industria; ricordo anzi che fu istituita un'apposita Commissione al fine di raggiungere un accordo appunto sulla definizione giuridica della piccola e media industria. Rammento che, interessati proprio dalle categorie degli industriali minori, a più riprese, in sede di Commissione dell'industria della Camera ed anche in occasione dei dibattiti sui bilanci del Ministero dell'industria, ponemmo la questione e fummo tranquillizzati dall'affermazione dell'onorevole Colombo che la Commissione che era stata nominata aveva già raggiunto alcuni punti fermi dai quali si poteva partire per arrivare ad una soddisfacente definizione del concetto di piccola e media industria.

Stiamo ancora attendendo gli ulteriori sviluppi, che purtroppo sono mancati, tanto che nel corso di una riunione con le categorie interessate, sempre in sede di Commissione dell'industria della Camera, sentimmo

il presidente della Confederazione delle piccole industrie lamentare il fatto che questo problema non fosse ancora stato affrontato, che ancora la piccola e media industria non avesse trovato una sua definizione giuridica. Questo, naturalmente, non soltanto in relazione ai problemi riguardanti i finanziamenti, ma anche in rapporto a tutta una serie di altri problemi che a tale definizione sono connessi.

In sede di discussione del disegno di legge in Commissione, noi presentammo un emendamento che, a nostro giudizio, avrebbe definito, sia pure in modo molto sommario — lo riconosciamo —, questo concetto e, soprattutto, avrebbe introdotto nella legge numero 623 una precisazione — che noi riteniamo tuttora indispensabile — la quale implicava la chiara esclusione di qualsiasi azienda direttamente o indirettamente collegata con i cosiddetti grandi monopoli industriali dai benefici della legge n. 623. Noi chiedevamo infatti che nella legge n. 623 fosse esplicitamente introdotta tale precisazione per evitare che, attraverso interpretazioni equivocate (come dobbiamo purtroppo definire molte interpretazioni della legge n. 623), ancora una volta, da un lato, si negassero alle aziende veramente piccole e medie dei finanziamenti spesso indispensabili per superare determinate situazioni contingenti in cui tali aziende siano venute a trovarsi e, dall'altro, si abbondasse in concessioni ad aziende che con le piccole e medie nulla hanno a che fare.

Noi ci rendiamo conto che è un'impresa alquanto difficile stabilire i limiti tra piccola e media e tra media e grande industria. Non sappiamo neanche con precisione quali parametri si possano adottare, perchè riteniamo che oggi, nell'industria moderna, non sia più possibile assumere, ad esempio, a parametro il numero dei lavoratori occupati. Sappiamo benissimo che grandissime aziende, soprattutto nel settore chimico, oggi impiegano, con forte investimento di capitali, un numero molto esiguo di lavoratori, per cui non è possibile fare ricorso a questo elemento. Proponevamo pertanto che, scartando questo parametro, si considerasse, ai fini della definizione della piccola e media indu-

stria, il capitale impiegato. D'altra parte chiedevamo che ci si basasse, sempre ai fini di questa definizione, sul fatturato annuo e soprattutto sul volume del valore aggiunto realizzato dalle aziende nel corso della gestione annuale.

Nel formulare queste richieste, eravamo consapevoli che il loro accoglimento avrebbe comportato un certo rivoluzionamento della legge. D'altra parte noi oggi ci rendiamo conto dell'urgente necessità di varare questo provvedimento per poter consentire la prosecuzione dei finanziamenti, soprattutto in un momento di pesantezza come quello che viene registrato, con un certo allarmismo, in tutto il Paese.

Quindi noi, pur tenendo ferme queste nostre critiche, questa nostra posizione e queste nostre richieste, che riteniamo legittime, crediamo di poter oggi aderire al disegno di legge che è stato presentato, a condizione però di avere assicurazioni nel senso che questi problemi saranno presto affrontati e risolti. Riteniamo che l'intera questione relativa alla definizione giuridica delle piccole e medie industrie, così come una politica effettiva di incentivazione di tale settore, possano oggi rientrare nel quadro della programmazione economica; ma, proprio perchè tali problemi rientrano nel quadro generale e organico della strutturazione economica del Paese, riteniamo che si debba considerare seriamente anche in qual modo si possa arrivare ad una idonea differenziazione fra industria minore ed industria monopolistica. Resta tuttavia aperta la questione del controllo effettivo del Parlamento sull'applicazione della legge numero 623. A questo proposito, noi rinnoviamo la nostra richiesta relativa alla costituzione di una Commissione parlamentare che abbia facoltà di intervenire e di esaminare i modi con cui la legge predetta viene applicata e vengono concessi i finanziamenti richiesti, mentre presentiamo formale richiesta che il Ministro fornisca un dettagliato elenco delle industrie che hanno beneficiato della legge n. 623 nel periodo che va dal 1961 al 1963. Chiediamo inoltre che, per quanto concerne l'applicazione futura di questa legge, vengano periodicamente forniti al Parlamento degli elenchi dettagliati che consentano di

seguire tale applicazione e l'andamento dei finanziamenti.

A queste condizioni e con la richiesta di questi chiarimenti, che ancora una volta rivolgiamo al Ministro, crediamo, proprio con vivo senso di responsabilità di fronte alle necessità manifeste ed alle richieste provenienti anche dalla categoria interessata, di potere, ottenute queste garanzie e queste precisazioni, esprimere voto favorevole al disegno di legge in discussione. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Bonafini il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme al senatore Bernardinetti. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

**C A R E L L I , Segretario :**

« Il Senato,

considerato che, dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1959, n. 623, si sono verificate sostanziali modificazioni nella struttura economica del Paese, onde la definizione di piccole e medie imprese non corrisponde più alla totale realtà;

ritenuto inoltre che nell'ambito di una prossima programmazione è necessario dare la priorità a taluni settori produttivi nonchè a favore di zone indicate dalla legge n. 623;

invita il Governo: a disporre una semplificazione delle norme ora in uso presso gli Istituti di credito relativi alla concessione di mutui, e particolarmente per le piccole imprese; a presentare un disegno di legge per la costituzione di una Commissione parlamentare il cui compito sia di fissare le direttive di massima alla Commissione esecutiva prevista dall'articolo 5 della legge numero 623 e seguenti ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Bonafini ha facoltà di parlare.

\* **B O N A F I N I .** Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi sembra quanto mai opportuno che alla discussione del disegno di legge in esame sia stato ri-

conosciuto il carattere dell'urgenza, poichè dalla diligente relazione del nostro collega Bernardinetti apprendiamo che ben 6840 sono state le domande di finanziamento accolte fino al 31 agosto 1961, il che prova che la piccola e la media industria guardano con attenzione e con vivo interesse a questi provvedimenti. Ciò conferma la necessità che lo Stato accordi finanziamenti per il rinnovo delle strutture di questi organismi produttivi, nonchè per il rinnovo delle scorte, e che esso vada incontro, come si è fatto con la legge n. 623, alle esigenze delle zone depresse.

Pertanto non abbiamo nessuna perplessità a dare voto favorevole all'ulteriore stanziamento che il disegno di legge propone nella misura di tre miliardi annui.

Penso tuttavia che sia questa l'occasione per vedere se l'attuale criterio di classificazione delle piccole e medie imprese, che risale al 1952, sia ancora valido. Allora il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio affermò che potevano considerarsi imprese medie quelle che avessero fino a 500 operai e addetti e piccole imprese quelle che avessero fino a 100 operai e addetti.

Ora, in questi anni, abbiamo visto svolgersi una rivoluzione in campo industriale. Oggi gli organismi qualificati, anche del M.E.C., dicono che ci si deve orientare non più o non tanto sul numero degli addetti quanto sulla potenzialità produttiva delle aziende, sui sistemi di lavoro applicati: è infatti in pieno svolgimento il passaggio dai sistemi tradizionali alla meccanizzazione e all'automazione, come ultimo obiettivo, ragion per cui il limite di 100 o di 500 operai e addetti, in base al quale oggi si distinguono le piccole e le medie imprese, ha perso gran parte del suo valore e rischia di far defluire gran parte dei finanziamenti che noi accordiamo a talune imprese che possiamo classificare tra le grandi industrie italiane.

Col passare degli anni, si è palesata sempre più la necessità di mettere gli incentivi finanziari a disposizione delle imprese che non trovano facilmente credito sul mercato, ed il Parlamento si è preoccupato di legiferare a favore delle piccole e medie imprese.

Ho parlato di trasformazione in atto. Voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che anche settorialmente dobbiamo indicare delle differenziazioni sostanziali. Guardiamo per esempio alla siderurgia: noi sappiamo che oggi, in questo settore, per ogni addetto vi è un impegno finanziario che supera i 35 milioni; questo parametro, però, non è valido per il settore dei trasporti o per altro settore diverso da quello indicato.

Vi è poi un altro fenomeno che deve essere tenuto presente dal legislatore in questo momento: la trasformazione rapidissima e, direi, rivoluzionaria in atto nel settore petrolchimico. Noi abbiamo visitato delle modernissime strutture produttive in Sicilia l'anno scorso, con la Commissione dell'industria, e i tecnici stessi ci hanno detto che nel giro di cinque anni tutto quello che oggi rappresenta la migliore strumentazione produttiva sarà superato perchè la scienza e il progresso sono, in questo campo, continuamente in evoluzione.

In stabilimenti del settore cementiero e anche di quello petrolchimico, abbiamo visto, quasi come su un ponte di comando di una grande nave, 7 od 8 tecnici in condizioni di controllare simultaneamente tutta la produzione di grandi complessi.

Ed allora, di fronte a questi dati di fatto, sorge la perplessità del collega che mi ha preceduto riguardo alla definizione delle piccole e medie imprese. Pare a me necessario che il pensiero del legislatore non si fermi in quest'Aula, perchè nel Paese non vi è una situazione statica, per quel che riguarda i mezzi di produzione, ma vi è una continua trasformazione, per cui anche l'intenzione espressa dal legislatore in quest'Aula potrebbe rivelarsi controproducente e comunque non trovare giusta rispondenza nella realtà del Paese, nel campo della produzione.

Un altro problema estremamente interessante è quello relativo alla possibilità concreta che hanno le piccole imprese di accedere ai mutui attraverso gli istituti di credito. Onorevole Ministro, per la mia limitata esperienza posso dire che, quando abbiamo trattato questioni inerenti al movimento cooperativo, abbiamo trovato, particolarmente presso le Casse di risparmio della Lombar-

dia e presso la Banca nazionale del lavoro, dei dirigenti ad alto livello particolarmente sensibili per quanto concerne l'accesso ai mutui; ma posso anche dirle che è necessario disporre di legami e di elementi altamente qualificati per preparare tutta la documentazione necessaria per poter contrarre questi mutui.

Ora, tutto ciò scoraggia le piccole imprese, che non ottengono quegli incentivi finanziari, l'accesso ai quali deve essere invece agevolato dal Parlamento. La pregherei quindi, onorevole Ministro, di trovare, con quella praticità che è una sua caratteristica, delle formule che agevolino la concessione di questi mutui, in modo che le piccole e le medie imprese abbiano una maggiore facilità di accesso ai mezzi finanziari che lo Stato mette a loro disposizione.

Vi è poi un altro argomento che non vorrei dimenticare in questo momento, e cioè che l'impostazione di questo Governo, in termini economici e finanziari, si basa su una programmazione. Lei sa, onorevole Ministro, e noi tutti sappiamo che in passato abbiamo approvato, « a singhiozzo », leggi identiche a questa per sopperire, senza una programmazione, alle esigenze della piccola e della media industria. Ma, nel quadro di una programmazione, penso che si debba anche vedere quali settori dobbiamo aiutare con criterio prioritario. Ci sono infatti dei settori in cui ormai si registra una sovrapproduzione, e, ovviamente, sono quei settori verso i quali, per motivi tecnici e per motivi di immediata realizzazione di forti utili, si è proiettata l'iniziativa privata.

Dobbiamo, quindi, distinguere quali sono i settori che devono avere priorità in una programmazione, così come occorre adottare un criterio prioritario per le zone indicate nella legge n. 623, per le quali l'adozione di tale criterio appare opportuna e necessaria.

Vorrei approfittare dell'occasione, signor Ministro, per accennare anche ad un'altra questione che mi sta particolarmente a cuore: mi riferisco al settore artigianale. Esso non è contemplato in questo disegno di legge, ma vorrei ricordarle che l'Artigiancassa è priva di fondi da parecchio tempo. Ella, infatti, signor Ministro, insieme con l'ex mini-



stro Trabucchi e col ministro Colombo, presentò un disegno di legge, il n. 736, che mirava a rimettere l'Artigiancassa in condizioni di operare, di fronte alla grande quantità di domande di finanziamento provenienti dall'artigianato italiano

A conclusione di queste argomentazioni, dirò che il mio partito ravvisa la necessità di un adeguamento del pensiero del legislatore, sulla base della realtà attuale: io ho presentato un ordine del giorno, firmato da me e dallo stesso relatore, con la preghiera e la speranza che ella, signor Ministro, si renda interprete delle preoccupazioni da me espresse ed anche delle aspirazioni degli interessati, al fine di andare incontro realmente alle medie e alle piccole imprese. (*Applausi dalla sinistra*)

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Bosso. Ne ha facoltà.

**B O S S O.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i risultati conseguiti nell'applicazione della legge n. 623 incoraggiano senz'altro ad approvare il disegno di legge in esame. Ma, se da un lato non possono essere disconosciuti i vantaggi portati dalla legge nella sua funzione stimolatrice degli investimenti delle minori imprese industriali particolarmente in quelle aree depresse ove tali investimenti erano più difficili o del tutto carenti, d'altro canto l'applicazione della legge predetta non è esente da critiche, ed è augurabile che tali critiche possano essere ascoltate per rendere più proficua l'applicazione futura della legge stessa, se, come mi auguro, la portata di essa sarà ampliata con il proposto incremento del necessario finanziamento. E ciò in relazione anche al profondo mutamento della situazione economica e finanziaria dall'epoca in cui la legge è stata approvata.

Se inadeguati erano i mezzi allora proposti (e l'abbondanza delle richieste inavase lo conferma), oggi, nonostante l'aumento proposto, l'apporto della legge rappresenta purtroppo una goccia nel mare, data la nuova situazione in cui già le stesse imprese esistenti si trovano, in conseguenza delle gravi difficoltà di finanziamento provocate dalla situazione politica ed economica.

Sono noti gli aspetti che caratterizzano la attuale situazione: ridotta o quasi scomparsa la possibilità di autofinanziamento per i costi continuamente crescenti, che annullano sempre più le possibilità competitive con l'estero; tensione bancaria che viene a bloccare i crediti a breve e medio termine; pratica impossibilità di ricorrere ai prestiti obbligazionari; stasi completa delle Borse e sfiducia negli investimenti industriali.

Siamo, cioè, in una fase in cui si sta determinando l'affannosa ricerca non soltanto di denaro a basso tasso di interesse, ma di denaro anche a tassi più elevati, nel tentativo e nella speranza di superare la congiuntura.

È chiaro che in una situazione di questa natura e di questa gravità si accentuino ancor più quelle perplessità e quegli avvertimenti che erano già affiorati nella discussione della legge, e cioè nel luglio del 1959, in un periodo di euforia per il mercato finanziario.

Si diceva allora: un incoraggiamento di due o tre punti nel tasso di interesse non può essere determinante per la scelta di una zona o per il sorgere di una seria iniziativa industriale. Tale sistema può invece favorire l'avventuriero che non si preoccupa affatto se in seguito l'iniziativa avrà successo e sarà produttiva. E vi fu in quell'occasione chi disse addirittura che il 90 per cento delle nuove piccole e medie iniziative nell'area depressa del Meridione non si erano dimostrate vitali e produttive ed avevano dimostrato chiaramente la loro impostazione di carattere politico o di avventura.

Io non sono certamente così drastico e pessimista, ma la mia esperienza nel settore industriale del quale mi occupo mi porta effettivamente a considerare che molte aziende sono state create proprio con dei criteri politici e che o sono già cadute sulle ginocchia o lo saranno nel prossimo futuro.

Si lamentava inoltre, in quell'occasione, che a far parte della Commissione non fossero stati chiamati esperti dei vari settori economici. Accanto, infatti, ad un gran numero di autorevoli rappresentanti della burocrazia dello Stato troviamo 6 cosiddetti esperti in materia di sviluppo industriale, di cui due scelti fra i lavoratori, uno nel settore della cooperazione e tre altri designati dal Ministe-

ro dell'industria. Non un solo rappresentante degli imprenditori e degli operatori economici, ai quali toccava la maggiore responsabilità nella scelta o nell'attuazione degli investimenti.

Nella situazione attuale questi difetti vengono particolarmente sensibili. È infatti estremamente importante, oggi, operare una scelta del credito indirizzandolo verso la produzione di beni strumentali, contenendo i consumi e provocando l'afflusso del risparmio verso gli investimenti produttivi con quel ritorno alla fiducia che il Governo non potrà di certo ottenere fin tanto che — mi si consenta il termine — avrà l'ingenuità di affermare che i prossimi programmi si divideranno in un periodo corto, in cui praticamente non si farà nulla, per non spaventare e per far ritornare la fiducia, e nel cosiddetto periodo lungo, in cui si applicheranno quelle leggi socialiste più volte enunciate! Indubbiamente un comportamento di questo genere denuncia la più completa disistima per il buon senso e l'intelligenza degli italiani.

Io mi auguro che l'aumento proposto degli stanziamenti della legge n. 623 abbia una ancor più oculata utilizzazione di quelli precedenti. Penso che oggi in tema di priorità sia molto importante sovvenire, migliorare e sviluppare aziende già esistenti, potenzialmente capaci ed in parte affermate, piuttosto che favorire — a meno di ben controllate eccezioni — aziende di nuova formazione, anche perchè l'impiego di denaro occorrente sarebbe ben più cospicuo e darebbe risultati meno immediati.

Si ricordi poi, anche a proposito di investimenti localizzati nel Nord e nel Sud, che oggi vi sono aspetti nuovi che non possono essere trascurati: sarebbe ad esempio un errore, nel campo edilizio, non tener presente la necessità estrema di credito per la costruzione di nuove abitazioni nel Nord, destinate alla grande massa di immigrati.

Concludo accennando ad un disegno di legge che ho presentato in collaborazione con i colleghi Veronesi, Bergamasco e Pasquato, che reca provvedimenti per favorire il decentramento degli stabilimenti industriali e la costruzione di nuovi impianti industriali fuori dei perimetri urbani. In questo disegno di

legge, che io mi auguro possa essere discusso al più presto ed accolto dal Governo, viene proposto l'esonero dal pagamento della imposta di ricchezza mobile e addizionali e dell'imposta sulle società, nonchè dal pagamento della imposta sulle aree fabbricabili per i plusvalori su quei beni che vengono realizzati, purchè il ricavato venga completamente investito in aumento di capitale per la costruzione di nuovi impianti industriali periferici.

Inoltre, all'articolo 3 del disegno di legge da noi proposto, si stabilisce di limitare il finanziamento della legge che ora stiamo discutendo al 35 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, anzichè al 70 per cento previsto dalla legge.

Mi auguro che il Governo voglia tenere in considerazione le osservazioni che mi sono permesso di fare ed annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

**B A R B A R O .** Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, evidentemente non si può essere contrari ad un disegno di legge come quello attuale, che mira al finanziamento delle piccole e medie industrie; ma si possono, o meglio, si debbono fare alcune osservazioni, che hanno un certo valore, anche se dichiaro subito, a nome del mio Gruppo, e cioè del Gruppo del M.S.I., che voteremo a favore di questo provvedimento.

Le considerazioni sono queste: data la situazione finanziaria poco solida, ed anzi in fase di ulteriore, decrescente valore della moneta, date le prospettive generali e la scarsa sicurezza, che presenta l'avvenire, evidentemente queste somme sono troppo modeste, perchè 3 miliardi all'anno per tutte le province italiane corrisponderebbero, grosso modo (considerandole cento) a 30 milioni all'anno per provincia, oppure, considerando tutto il ciclo di quindici anni, a 450 milioni per provincia; il che è molto poco rispetto ai grandissimi bisogni proprio delle piccole e medie industrie!

Vi è poi un'altra osservazione da fare: bisogna cercare di perequare, di andare veramente e concretamente verso le zone che hanno maggior bisogno di risparmio. Io mi onore di rappresentare una zona come la Calabria, che è stata sempre, purtroppo, esclusa, metodicamente e sistematicamente dai finanziamenti, e che ha per contro un assillante bisogno di risparmio per mandare avanti la sua industrializzazione, da cui dipende, in grandissima parte, il suo avvenire! Bisogna inoltre stare molto attenti a non fare discriminazioni nel credito, che sarebbero veramente gravi, odiose, e dannosissime, magari per nuovi piccoli industriali che, se non fossero discriminati, potrebbero realizzare magnificamente la loro attività nell'interesse delle ditte che rappresentano e della collettività nella quale operano.

Quindi, con queste brevissime osservazioni, io mi pronuncio a favore del disegno di legge, ma penso, che bisognerebbe, ripeto, integrarne il finanziamento, a malgrado delle gravi difficoltà che l'attuale situazione economica e finanziaria dell'Italia presenta.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**B E R N A R D I N E T T I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo essere necessariamente breve in questa replica, anche perchè la discussione è stata succinta, per quanto chiara, da parte di tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito. E primieramente conviene che io, per obbedire al criterio della celerità della discussione, mi richiami completamente alla relazione scritta, per passare successivamente alla risposta che debbo dare ai colleghi che sono intervenuti.

Tutto sommato, onorevoli colleghi, sia il senatore Vacchetta che i senatori Bonafini, Bosso e Barbaro si sono dichiarati abbastanza favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge. Sono state fatte delle osservazioni, come quella, per esempio, che abbiamo inteso adesso dal collega Barbaro, sulla modestia dei finanziamenti. Qui dob-

biamo aggiungere che, in base alla legge del 1959, n. 623, la legge fondamentale, alla quale si riferiscono le successive disposizioni in materia emanate con leggi ed anche l'attuale disegno di legge, si è spesa in totale la somma di 169 miliardi e 500 milioni. Con la disponibilità di questa somma si è potuto finanziare un complesso di lavori, nel settore delle piccole e medie aziende, per un investimento globale di circa 1.900 miliardi. Dobbiamo pertanto responsabilmente concludere che l'iniziativa presa dal Governo con la presentazione di questo nuovo disegno di legge, che ha soltanto lo scopo di dare una ulteriore incentivazione, un ulteriore stanziamento, ha effettivamente risposto ad una concreta esigenza, nel settore specifico delle piccole e medie industrie, il quale ha approfittato delle disposizioni di legge finora emanate ed attende ulteriori finanziamenti.

Vi sono state le osservazioni del collega senatore Vacchetta, che ha qui ripetuto quella che è stata la posizione del gruppo comunista in seno alla 9ª Commissione del Senato. Il collega Vacchetta ha voluto sottolineare ancora una volta la necessità di arrivare a una definizione delle piccole e medie industrie per poter poi operare i finanziamenti sempre a favore delle piccole e medie industrie, e non a favore dei grandi complessi industriali, dei complessi monopolistici, come egli ha voluto dire.

Devo dire al senatore Vacchetta che quello della definizione delle piccole e medie industrie è un problema che ha assillato tecnici, studiosi ed uomini politici. Vi sono tanti elementi, infatti, ai quali è opportuno far riferimento. Essi possono essere il numero dei dipendenti, la partecipazione diretta al lavoro manuale, il capitale impiegato, il fatturato, e può rappresentare un elemento di un certo valore anche il criterio politico e sociale che è stato adottato dal Comitato previsto dall'articolo 5 della legge n. 623, allorchè tale Comitato, in adesione a quanto era stato stabilito dal Comitato interministeriale del credito, ha creduto opportuno rivolgere una particolare attenzione a tutte le iniziative attuate nel Mezzogiorno d'Italia.

Se si considerano tutti questi elementi, sarà ben difficile, anche oggi, pervenire ad

una definizione che si attagli egregiamente al caso delle piccole e medie aziende. Ciò sarà difficile anche in relazione alla situazione attuale del mondo industriale, dove, come ha voluto sottolineare il collega Bonafini, l'elemento della preponderanza dell'attività tecnica e delle macchine può incidere negativamente nei riguardi di altri elementi, peraltro sempre in progressivo sviluppo e movimento secondo le situazioni contingenti del settore.

Tutto sommato, possiamo comunque senz'altro auspicare che, considerando la complessità di tutti questi elementi, si arrivi ad una definizione delle piccole e medie aziende, allo scopo di evitare che nell'applicazione di questa legge possano essere trascurati appunto gli interessi di tali aziende a vantaggio dei grandi complessi industriali.

Desidero spendere un'altra parola in risposta al collega Vacchetta, il quale ha voluto affermare che l'attività del Comitato di cui all'articolo 5 della legge del 1959 e l'attività degli organi governativi avrebbero un po' travisato lo spirito della legge fondamentale del 1959 e di quelle successive.

Ho già ricordato nella mia breve relazione scritta la decisione presa dal predetto Comitato nella seduta del 24 novembre 1961, quando esso ritenne opportuno intervenire più tangibilmente a favore delle attività industriali dell'Italia meridionale; e nella relazione ho anche citato il complesso delle attività svolte sia da questo Comitato che dal Ministero dell'industria e del commercio in attuazione della legge: ben 8.956 domande accolte, di cui il 53,3 per cento riguardanti operazioni inferiori ai 50 milioni. Questo naturalmente conferma e prova che la legge è stata attuata in piena aderenza allo spirito con cui fu presentata dal Governo e approvata dal Parlamento.

**SANTARELLI.** Il 50 per cento delle domande accolte, non dei fondi erogati!

**BERNARDINETTI, relatore.** Stavo dicendo tutto questo e credevo che mi avesse inteso. Ad ogni modo ripeto: il 53,3 per cento delle domande accolte riguarda operazioni inferiori ai 50 milioni; di doman-

de che superano i 500 milioni, sulle 8.956 accolte, ne abbiamo soltanto 169, di cui una sola riguarda il territorio centro-settentrionale dell'Italia, e precisamente la regione umbra, per la quale un ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento sollecitava il Governo ad un intervento diretto e massiccio, proprio tenendo in considerazione la depressione di quella regione.

In conclusione, se effettivamente di tutte le domande già esaminate ed accolte soltanto 169 superano i 500 milioni e 168 riguardano il Mezzogiorno d'Italia, dobbiamo concludere, egregi colleghi di parte comunista, che in effetti nell'attuazione della legge attraverso l'organo che la legge ha previsto, cioè il Comitato di cui all'articolo 5, e attraverso l'intervento del Ministro dell'industria e del commercio, si è realizzata effettivamente un'adesione, direi completa, ai canoni e allo spirito della legge stessa. Si tratterà in futuro di vedere meglio se sia possibile arrivare alla definizione delle piccole e medie aziende, cosa che io stesso vorrei auspicare; ma le difficoltà che abbiamo già prospettato rendono difficile poter giungere a questa definizione. Comunque, a prescindere da questo, che noi auspichiamo, vi è l'ordine del giorno presentato dal collega Bonafini e dal sottoscritto, ordine del giorno il quale invita il Governo a predisporre una semplificazione delle norme ora in uso presso gli istituti di credito, relative alla concessione di mutui particolarmente per le piccole imprese, ed a presentare un disegno di legge per la costituzione di una Commissione parlamentare, il cui compito sia quello di fissare le direttive di massima alla Commissione esecutiva prevista dall'articolo 5 della legge n. 623.

Le due cose che vengono richieste da questo ordine del giorno sono di fondamentale importanza: si chiede, cioè, anzitutto, una semplificazione delle norme vigenti, per agevolare concretamente le pratiche relative alle richieste di concessione di mutui, e poi la costituzione di una Commissione parlamentare, la quale non debba esercitare, come richiede il collega Vacchetta, un controllo che già spetta al Parlamento, cioè il controllo sugli atti amministrativi, ma abbia il

compito, come noi chiediamo, di fissare le direttive di massima alle quali il Comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 623 dovrà ispirarsi.

In definitiva, riteniamo che il disegno di legge, che prevede uno stanziamento di 3 miliardi per 15 esercizi finanziari, per un importo complessivo di 45 miliardi, sia un provvedimento vivamente atteso dalla categoria interessata. Questo è dimostrato dall'attuazione che hanno avuto in precedenza la legge n. 623 e quelle successive. Noi riteniamo che, se potrà essere risolto il problema relativo alla definizione delle piccole e medie aziende, e se potrà essere fatto tutto il possibile, non dirò per eliminare quello che è stato lamentato da parte comunista, e che in effetti concretamente non sussiste, ma perchè non rimanga, signor Ministro, nemmeno l'ombra del dubbio sulla bontà dell'attuazione della legge, la legge stessa servirà egregiamente allo scopo e porterà in futuro un sensibile aiuto al benemerito settore delle piccole e medie industrie.

Mi permetto infine di riecheggiare quello che ha auspicato il collega Barbaro, e cioè che il Governo elabori e presenti un altro provvedimento di legge di carattere finanziario secondo l'indirizzo previsto dalla legge di cui noi stiamo trattando in questa seduta; e vorrei sperare che questo che noi diciamo sia preso in seria considerazione dal Governo anche nelle attuali situazioni di ristrettezza finanziaria. Noi riteniamo che, operando nel delicato settore delle piccole e medie aziende, si contribuisca effettivamente al progresso del nostro Paese.

Vorrei chiudere questo brevissimo intervento di replica leggendovi la prefazione ad un volumetto che riporta un incontro tra responsabili delle attività industriali presso la Commissione industria e commercio della Camera, incontro ricordato testè dal collega Vacchetta, e che si riferisce proprio alla legge n. 623: « Attraverso questa legge, tali e tante, su tutto il territorio nazionale, sono state le iniziative che sono sorte e si sono sviluppate, da poter affermare che essa è stata uno degli strumenti più idonei ed efficaci per la realizzazione del recente sviluppo economico del nostro Paese. È auspicabile

che sempre maggiori fondi siano a disposizione di questo utilissimo strumento legislativo, la cui particolare funzionalità nel determinare l'aumento della produzione di beni di consumo è tale da poterlo considerare una rarissima voce di spesa del pubblico bilancio che, lungi dal costituire un potenziale pericolo inflazionistico è, di contro, una delle più pratiche ed efficaci remore dell'inflazione stessa ».

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio.

**M E D I C I ,** *Ministro dell'industria e del commercio.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto ringraziare il relatore, il quale, con la sua esposizione così profonda e precisa, ha sollevato il Governo dal compito di un lungo discorso; desidero poi ringraziare anche i colleghi di tutti i settori, per l'interesse con il quale hanno seguito e discusso il disegno di legge in esame.

Tenterò ora di rispondere in maniera ordinata e precisa alle questioni che sono state sollevate e che mi danno la gradita opportunità di approfondire lo studio di un problema la cui trattazione ebbe luogo alcuni anni or sono, quando per l'appunto la legge 30 luglio 1959, n. 623, fu discussa in Parlamento: mi auguro che gli schiarimenti che mi accingo a dare possano riuscire a colmare le lacune che giustamente sono state da più parti rilevate. Soltanto nei Paesi dove tutto è già perfetto non si può approfondire con molta chiarezza lo studio dei problemi.

**V A C C H E T T A .** Non ce ne sono di Paesi perfetti!

**M E D I C I ,** *Ministro dell'industria e del commercio.* Non intendevo fare allusioni, senatore Vacchetta. *Excusatio non petita, accusatio manifesta;* poc'anzi, peraltro, non mi rivolgevo a lei, bensì agli onerevoli colleghi della destra. In ogni modo ho gradito la sua precisazione che è segno di grande maturità e di amore per la verità: sono per-

tanto lieto di assicurarle, senatore Vacchetta, che non solo ho seguito con estremo interesse il suo discorso, ma che mi propongo di risponderle ora nel modo più esauriente. Soprattutto mi propongo di attuare quanto meglio sarà possibile il provvedimento in esame — chiaramente ispirantesi ad una legge apparsa altamente efficace — al quale nessun settore ha del resto ritenuto opportuno negare il proprio consenso, anche se sotto certe condizioni. Mi ha sorpreso un poco, in verità, il discorso, così pacato e pur così poco liberale, se mi è consentito esprimermi in tal guisa, del senatore Bosso, il quale, preannunciando dal suo settore il proprio voto favorevole, ha tuttavia auspicato un incremento della portata finanziaria del provvedimento, il che significherebbe un aggravio della pubblica spesa in un momento nel quale, come il senatore Bosso sa, e come certamente mi insegna, la prima preoccupazione che dobbiamo avere è proprio quella di contenere la domanda globale, se vogliamo effettivamente conservare la massima stabilità monetaria.

V E R O N E S I . Sottoponiamo delle esigenze per evitare che vengano obliterate come per il passato.

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio*. Ad ogni modo constato che il senatore Bosso è a favore della programmazione, e di ciò mi compiaccio. Lei, senatore Bosso, non ha usato quella cattiva parola, ma ha affermato il giusto concetto, che io condivido e che condivide anche il senatore Bonafini, secondo il quale vi sono stati alcuni difetti di applicazione di una buona legge ed è ora opportuno far sì che i finanziamenti servano non tanto per costituire nuove imprese di dubbia produttività, quanto per finanziare imprese che abbiano bisogno di rinnovarsi, di migliorare, onde la produttività sia la maggiore possibile.

E come può definirsi l'attività governativa da lei auspicata se non programmazione? Ed allora, dato che da tutte le parti del Senato si è levata questa voce...

F R A N Z A . È uno specchietto per le allodole! La programmazione importerebbe

lo stralcio di una parte del programma e l'attuazione di esso in sede legislativa. Noi continuiamo in una politica a singhiozzo in questo settore, dando un contentino alle medie e alle piccole industrie. Ecco la ragione di questa leggina, che ha solo la finalità demagogica di dimostrare che questo settore non è dimenticato.

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio*. Di questo provvedimento, che, come lei dice, avrebbe finalità demagogiche, il suo collega senatore Barbaro ha tessuto le lodi, annunciando il proprio voto favorevole e quello del vostro Gruppo.

F R A N Z A . In questo sta la nostra autonomia!

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei che l'onorevole Franza, al quale mi lega una consuetudine di oltre quindici anni di vita senatoriale, andasse a ripetere ciò che ha testè detto ad Ariano Irpino — ad esempio — o, in generale, nel Mezzogiorno d'Italia, dove l'annuncio di questo disegno di legge è stato accolto favorevolmente da ogni ceto e categoria. Mi riservo poi di dimostrare, eventualmente sulla base d'una precisa documentazione, che il provvedimento in esame non è demagogico. Il programma ha lo scopo di spendere bene, osservando determinati principi e perseguendo determinati fini, i denari di cui dispone la collettività.

V E R O N E S I . È sui fini che abbiamo dei dubbi.

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio*. Mentre, infine, mi rallegra constatare che da tutti i settori si è confermata la validità di questo disegno di legge, mi rallegra meno ascoltare alcune critiche, che penso siano in parte fondate, altrimenti parlamentari altamente responsabili come i precedenti oratori non le avrebbero certo formulate.

Sarebbe ora mia intenzione confutare tali critiche, punto per punto.

Primo punto: si chiede una migliore conoscenza dei modi di applicazione delle nor-

me in vigore e di erogazione dei fondi previsti dalle precedenti leggi aventi ad oggetto la stessa materia. Questo viene chiesto un po' da tutti i settori e in modo particolarmente insistente dal senatore Vacchetta.

Ora, io non credo questa sera di poter leggere l'ampia documentazione in mio possesso, che consegnerò, con il consenso dell'onorevole Presidente, agli stenografi, se il Senato lo riterrà opportuno; o, meglio ancora, chiederò al Senato la facoltà di presentare, entro il 31 marzo, in risposta alle richieste di chiarimenti, una relazione scritta, completa di tutti gli elementi occorrenti per un meditato giudizio.

FRANCAVILLA. Sarebbero opportune l'una cosa e l'altra, signor Ministro: la documentazione adesso e poi, entro il 31 marzo, la relazione.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. In tal modo, voi avrete la possibilità di approfondire lo studio del problema ed anche di non dare ancora una volta eccessiva importanza ad una certa mitologia monopolistica, la quale ha indubbiamente qualche fondamento in determinate realtà, ma che però va definita nei suoi termini tecnici, economici e finanziari; nè va dimenticato da nessuno di noi che non esiste soltanto il monopolio, per così dire, privato — che è quello al quale mi sembra che lei, senatore Vacchetta, si voglia riferire — ma che vi sono anche forme di monopolio non privato: quest'ultimo può avere determinate funzioni e precisi compiti, e la sua attività deve coincidere con l'interesse della collettività.

FRANCAVILLA. Dovrebbe!

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Deve, almeno nei fini istituzionali.

Secondo punto: definizione della piccola e media industria.

In tutti questi anni si è ritenuto opportuno non dare una definizione formale della piccola e della media industria, proprio per le ragioni illustrate con efficacia dal collega

Bonafini. In un mondo in profonda trasformazione economica e sociale, dove i progressi tecnologici si accavallano con una rapidità quasi preoccupante e tale da mettere in crisi alcune aziende che sembravano all'avanguardia e che si trovano invece, nel corso di pochi anni, ad esser superate, è estremamente difficile definire con parametri fissi e rigidi dove arriva la piccola impresa, dove si spinge la media, dove comincia la grande. Mi sembra, invece, più interessante l'indicazione emersa dal discorso del collega Bonafini, volta a cercare una definizione che abbia un valore politico: in sintesi, cosa si intende ottenere e cosa evitare, con il provvedimento in esame.

Ecco perchè, senatore Bonafini, il suo ordine del giorno, che per certi aspetti è indubbiamente grave ed impegnativo, trova favorevole il Governo, il quale, accettando tale ordine del giorno, accetta di addivenire alla costituzione di una Commissione parlamentare, il cui compito sia quello di fissare le direttive di massima alla Commissione esecutiva prevista dall'articolo 5 della legge n. 623 del 1959.

In sostanza si ritiene preferibile — e diversi settori di questa Assemblea hanno confermato la tesi del senatore Bonafini, fatta propria anche dal relatore Bernardinetti — evitare la formulazione di una definizione rigida, fissando invece criteri che possano di volta in volta essere aggiornati, affinché si possa tener conto del mutare delle condizioni obiettive.

Terzo punto: semplificazione della procedura.

In tutto il mondo si chiede che la burocrazia semplifichi le procedure; più si procede nel tempo, più, per converso, le procedure vengono complicate. Quindi io non mi sento, a cuor leggero, di affermare che, accogliendo il desiderio del senatore Bonafini, sia poi possibile tradurre tale desiderio in realtà. In tutti i Paesi del mondo, e soprattutto in alcuni Paesi di avanzatissimo sviluppo industriale, aumentano ogni giorno sia il costo dell'amministrazione, sia i fastidi, le perdite di tempo e le complicazioni derivanti dall'ordinamento amministrativo moderno.

Quindi io accetto il desiderio espresso nell'ordine del giorno e affermo che questo desiderio è il mio stesso desiderio; ma, proprio perchè ho dovuto approfondire questi problemi, mi sono reso conto che la complessità delle procedure è insita nella natura delle moderne tecnologie amministrative. D'altra parte, essa è causata anche da una antica diffidenza — di cui avremo occasione di parlare in sede di Commissione industria e commercio, presidente Bussi, la prossima settimana, in tema di distribuzione delle carni — verso il cittadino. Tale diffidenza determina necessariamente i controlli, che a loro volta si basano su un'indispensabile documentazione; la documentazione, infine, richiede, nelle sue forme più importanti, una specializzazione professionale, il cui costo è alto. Spesso troppo alto per i piccoli imprenditori.

**B O N A F I N I**. Con conseguenze di discriminazione.

**M E D I C I**, *Ministro dell'industria e del commercio*. Senatore Bonafini, mi sembra di averle dato una risposta aderente alla realtà e di aver posto in evidenza le difficoltà obiettive che incontreremo.

Quarto punto. Il senatore Bosso ha chiesto una migliore composizione della Commissione, affinchè ai lavori di essa partecipi un più alto numero di esperti, tecnicamente competenti, i quali possano mettere la Commissione stessa in condizione di esprimere giudizi veramente efficaci.

**B O S S O**. E affinchè sia rappresentata anche la categoria imprenditoriale.

**M E D I C I**, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non mi sembra che si stia parlando di categorie in questo momento. In ogni modo, se si tratta di esaminare collegialmente, nell'ambito di quella Commissione che sarà costituita per legge, ma che possiamo in via di anticipazione costituire tra noi, i vari problemi, allo scopo di approfondirli, e se in quella sede si raggiungeranno accordi, io non avrò nulla in contrario, sempre che rientri nei miei poteri, a migliorare

— dico migliorare — la composizione della Commissione.

Ultimo punto. È stato osservato dal senatore Barbaro e dal senatore Bosso che i fondi sono insufficienti. Mi sembra che, nelle condizioni attuali, l'aver stanziato 3 miliardi all'anno per 15 anni, per dare un contributo sulla differenza degli interessi, significhi finanziare iniziative per oltre un centinaio di miliardi. Lei ha fatto, senatore Barbaro, delle comparazioni tra termini eterogenei. Non sono i milioncini che lei ha citato quelli che contano, bensì i miliardi di investimenti che si possono fare, livellando la differenza di interessi che c'è tra l'interesse di mercato e il 5 per cento per l'Italia settentrionale e il 3 per cento per l'Italia meridionale. E siccome per l'Italia meridionale vi sarà anche il contributo della Cassa per il Mezzogiorno, la dimensione dell'investimento è molto superiore a quella che lei, senatore Barbaro, ha voluto indicare.

**B A R B A R O**. I finanziamenti della Cassa sono un po' ridotti.

**M E D I C I**, *Ministro dell'industria e del commercio*. La Cassa per il Mezzogiorno ha sempre erogato la somma differenziale.

Con questi chiarimenti mi sembra di aver risposto in maniera esauriente alle domande poste dai colleghi intervenuti nel dibattito. Pertanto concludo, ringraziando l'Assemblea, cui raccomando l'approvazione del provvedimento in discussione.

**P R E S I D E N T E**. Passeremo alla votazione dell'ordine del giorno, sul quale hanno già espresso i loro pareri il relatore ed il Ministro.

**F R A N C A V I L L A**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

\* **F R A N C A V I L L A**. Noi voteremo a favore dell'ordine del giorno presentato dal senatore Bonafini e dal relatore, anzitutto perchè esso accoglie sostanzialmente la richiesta su cui, onorevole relatore, si era im-



pantanata la discussione in Commissione con il precedente Governo e sulla quale avevamo definitivamente ripiegato prima di richiedere il rinvio in Aula del disegno di legge.

Nel disegno di legge vi sono insufficienze, come è stato indicato da tutti gli intervenuti, e particolarmente dal senatore Vacchetta; e credo che sia necessario porre in maggior rilievo quanto è risultato dalla discussione, anche in relazione ai problemi della programmazione. A questo proposito, va anzi sottolineato che anche nello stesso ordine del giorno si rileva che una funzione più determinante deve essere assunta, nello sviluppo economico, dalle piccole e medie imprese, specialmente nel Meridione, dove la piccola e media azienda spesso viene schiacciata dall'azione del monopolio.

Ed a questo proposito, fra le altre sfasature, mi sia permesso, signor Ministro, indicare il fatto che, tra i provvedimenti anticongiunturali, ve n'è uno, di cui siamo venuti a conoscenza, che mi pare debba essere riesaminato, perchè esso è in relazione a questa legge ed alla sua applicazione. In alcuni casi le banche, gli istituti di credito limitano il credito a cinque anni perchè sostengono che vi sarebbe un indirizzo interno inteso ad invitare le piccole e medie imprese, che usufruiscono del credito, ad accettare di ridurre a cinque anni il termine per la restituzione, allo scopo di facilitare il compimento della operazione. Dunque, per l'applicazione della legge che stiamo discutendo, vi è già, da parte degli istituti di credito, un atteggiamento che è in contrasto con quanto noi questa sera siamo andati dicendo.

Se questo è vero, io credo, signor Ministro, che sia necessario un intervento immediato per evitare che un atteggiamento di questo tipo possa esser assunto dagli istituti di credito.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non ho compreso bene.

FRANCAVILLA. Ho visto che era distratto.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. No: non ho capito perchè e in

che senso il fatto a cui lei si riferisce sarebbe in contrasto con quanto è stato detto nel corso della discussione.

FRANCAVILLA. Signor Ministro, la legge non fissa il termine di cinque anni, se non erro: la legge fissa il termine di dieci anni.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. A me non sembra; mi pare che la legge dica: « non superiore » a quel lasso di tempo. Io sono un « avventizio » (ilarità), ma mi sembra che le cose stiano così.

FRANCAVILLA. Tutta la prassi precedente...

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. La prassi è un'altra cosa: lei ha invocato la legge!

FRANCAVILLA. La prassi indica che la legge è stata finora applicata, almeno per quanto riguarda il periodo di restituzione, con un criterio più ampio. Se in questo momento, signor Ministro, con i provvedimenti anticongiunturali e con una circolare di questo tipo, che lei, con la sua interruzione, riconferma...

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ma quale circolare?

FRANCAVILLA. Signor Ministro, lei era proprio distratto! Le ho detto che si ha notizia di una circolare, e lei evidentemente conferma tale circolare, altrimenti non mi spiego come lei abbia detto di non comprendere perchè il fatto che ho richiamato sarebbe in contrasto con quanto siamo andati dicendo questa sera.

MEDICI, *Ministro dell'industria e del commercio*. È importante che io precisi, anzitutto, che ho domandato di quale circolare si tratti perchè non si dice di chi sia questa circolare...

FRANCAVILLA. Sarà delle banche, evidentemente.

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio*. Cosa vuol dire « delle banche »? Si deve dire: conosco una circolare della banca tal dei tali, oppure del Ministro dell'industria, oppure della Banca d'Italia. In tal caso io posso rispondere, ma se lei mi parla di una circolare genericamente, non posso rispondere.

S T E F A N E L L I . L'importante è che si stabilisce una prassi nelle banche; che essa derivi da una circolare o da altra disposizione non ha interesse.

F R A N C A V I L L A . Lei, onorevole Ministro, è molto abile nella discussione e in questo momento cerca di sfuggire al problema che io sto ponendo con molta concretezza. Esiste un atteggiamento delle banche che io, con senso di responsabilità, da questo banco le sto denunciando e della cui effettiva sussistenza lei si può accertare. Ma se ne accerti non per confermare quel criterio (poichè questo mi sembra di aver compreso dalla sua interruzione), andando a rileggere, come sta facendo in questo momento, la disposizione legislativa e cercando un cavillo a cui appigliarsi. Questo, se mi consente, e lo dico con tutta lealtà e con tutta sincerità, mi pare sia invece il suo atteggiamento.

M E D I C I , *Ministro dell'industria e del commercio*. Scusi, io avrei potuto star zitto in questa sede!

F R A N C A V I L L A . So che è difficile per lei stare zitto, onorevole Ministro. Ma ha già detto qualche cosa, e certamente dice qualche cosa nel momento in cui afferma che una disposizione di quel genere non è contraria alla legge.

Ora, poichè noi stiamo discutendo questo disegno di legge a favore delle piccole e medie industrie, le denunciavo che vi è un indirizzo, in questo momento — e vi sono notizie di disposizioni in questo senso — che limita, comunque, i vantaggi che la legge accorda alle piccole e medie imprese. Noi abbiamo una prassi precedente di applicazione della legge — a cui lei si è riferito con

termini osannanti — nel senso della restituzione nel termine di dieci anni: se in questo momento, con i provvedimenti anticongiunturali questo termine viene ridotto a cinque anni dagli istituti che questa legge debbono applicare, si introduce un criterio restrittivo nell'applicazione della legge stessa e, quindi, si limitano i benefici che da essa dovrebbero derivare.

È per questo che, nell'approvare l'ordine del giorno, noi vogliamo responsabilmente far presente questo fatto affinché si provveda (ecco uno degli elementi che dovranno essere esaminati dalla Commissione parlamentare che sarà nominata, alla quale lo segnaliamo) ad eliminare un provvedimento di questo genere, che viene definito in questo momento provvedimento anticongiunturale.

Concludendo, confermo che noi daremo voto favorevole all'ordine del giorno anche perchè siamo convinti che il controllo parlamentare sull'applicazione della legge potrà assicurare l'eliminazione di talune sfasature, non ultima tra queste quella che io in questo momento le ho indicato, onorevole Ministro. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Si dia nuovamente lettura dell'ordine del giorno dei senatori Bonafini e Bernardinetti.

C A R E L L I , *Segretario*:

« Il Senato,

considerato che, dopo l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1959, n. 623, si sono verificate sostanziali modificazioni nella struttura economica del Paese, onde la definizione di piccole e medie imprese non corrisponde più alla totale realtà;

ritenuto inoltre che nell'ambito di una prossima programmazione è necessario dare la priorità a taluni settori produttivi nonché a favore di zone indicate dalla legge n. 623;

invita il Governo: a disporre una semplificazione delle norme ora in uso presso gli Istituti di credito relativi alla concessione di mutui, e particolarmente per le piccole imprese; a presentare un disegno di legge per la costituzione di una Commissione parlamentare il cui compito sia di fissare le di-

rettive di massima alla Commissione esecutiva prevista dall'articolo 5 della legge numero 623 e seguenti ».

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

**C A R E L L I , Segretario :**

#### Art. 1.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1977-78.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 2.

**C A R E L L I , Segretario :**

#### Art. 2.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**P R E S I D E N T E .** Faccio presente che il provvedimento legislativo a cui si fa riferimento nel primo comma di questo articolo è già stato emanato. Propongo pertanto di sostituire, in tale comma, alle parole: « del provvedimento legislativo », le

altre: « della legge 31 ottobre 1963, n. 1458 ». Poichè non vi sono osservazioni, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Annunzio di interpellanze

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**C A R E L L I , Segretario :**

Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali, per conoscere i criteri con cui è stato redatto il programma di investimenti nel settore telefonico da parte del gruppo S.E.T. ed i motivi che hanno consigliato di trascurare nel piano dei lavori previsti per il 1964 i comuni di Acquaviva delle Fonti, Noicattaro, Rutigliano e Turi, tutti in provincia di Bari, laddove in detto piano sono stati inclusi piccoli comuni di provincie limitrofe, in cui l'uso del telefono è quanto mai salutare.

L'interpellante ritiene che si sarebbe dovuto tenere principalmente conto del numero e della qualità delle conversazioni telefoniche e considerare che i suddetti quattro centri, produttori di pregiate uve da tavola e di oli e vini, hanno diritto ed urgenza di conseguire un miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio, con automatizzazione urbana ed extraurbana, come è stato praticato per altri centri della Provincia.

L'interpellante sottolinea che per detti centri giacciono da tempo, anzi da anni, domande inevase per allacciamenti telefonici per circa un centinaio, mentre tale numero ascende a circa trecento per la sola città di Acquaviva e che, mentre alcuni sindaci per

ottenere il potenziamento degli impianti hanno finanche offerto i locali, nulla è stato previsto nel piano del 1964 e che le mancate richieste dell'utenza generano malcontento e proteste, che sono state invano rappresentate alla Società, e che ogni ritardo nell'accoglimento delle numerose domande anzidette aggraverà il malcontento, di cui egli si rende interprete, elevando solenne protesta per la scarsa considerazione avuta verso quelle popolazioni, che si trovano a non grandi distanze dal capoluogo della regione, ed i cui prodotti pregiati non solo portano il nome della Puglia sui mercati esteri, ma sono fonte di valuta pregiata (74).

GENCO

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**CARELLI, Segretario:**

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, per sapere se siano allo studio iniziative intese ad adeguare il trattamento di quiescenza degli invalidi per servizio, particolarmente dei grandi invalidi tabellari, ex graduati e militari di truppa, le cui pensioni non hanno subito alcuna variazione neppure a seguito della legge 21 febbraio 1963, n. 356, sull'aumento del 45 per cento delle pensioni tabellari. Ciò in quanto qualsiasi miglioramento della loro pensione base determina automaticamente la diminuzione, per lo stesso importo, di un assegno integrativo, da essi percepito; il che non solo lascia invariato il loro trattamento di pensione complessivo, ma produce una riduzione sul netto delle loro spettanze, per effetto della maggiorazione delle ritenute, gravanti sulla sola pensione base.

L'interrogante chiede pertanto come si intenda venire incontro alla benemerita categoria degli invalidi per servizio, e se non sia possibile aderire alle loro ripetute istanze, applicando alle pensioni privilegiate ordinarie gli assegni di mancato collocamen-

to, di incollocabilità e di previdenza, nonché alcune provvidenze già concesse, con legge 9 novembre 1961, n. 1240, agli invalidi di guerra.

L'interrogante chiede ancora se il Ministero del tesoro non possa aderire alla richiesta da tempo formulata dal Ministero dell'interno, intesa ad ottenere la copertura della spesa, non eccessiva, necessaria per l'ulteriore corso di due schemi di disegno di legge all'uopo predisposti (227).

BERMANI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno far riconoscere il principio che non sia proponibile procedimento disciplinare verso quegli studenti che agiscano nella loro qualità di rappresentanti di comitati, o dell'organismo universitario riconosciuto (228).

PESENTI, FORTUNATI, VACCARO, GRANATA, PERNA, SALATI

Al Ministro della pubblica istruzione, per chiedere se non ritenga opportuno che venga presa in esame dai Senati accademici e dalle altre Autorità accademiche, con urgenza, la richiesta avanzata dall'organismo rappresentativo degli studenti, dall'U.N.A.U. e dall'A.N.P.U.I., che loro rappresentanti partecipino alle sedute dei Consigli di amministrazione e dei Consigli di facoltà (229).

PESENTI, FORTUNATI, VACCARO

Al Ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere i criteri stabiliti dal Ministro e le eventuali istruzioni impartite in ordine alla censura cinematografica. Gli interroganti richiamano la vigile attenzione dell'onorevole Ministro e degli organi preposti al settore sulla gravità del compito affidato ai componenti le Commissioni di censura per quanto riguarda specialmente i film vietati ai minori dei 14 e 18 anni. L'occasio-

ne della presente interrogazione è data dalla recente rappresentazione di un film indecente e volgare che non è stato vietato ai minori ed ha suscitato severe critiche di stampa e proteste delle famiglie e dell'opinione pubblica (230).

ZELIOLI LANZINI, LORENZI, BUSSI, MONNI, ROSELLI, CORNAGGIA MEDICI, LOMBARDI, CONTI, PICARDI, CARELLI, TORELLI, AGRIMI, VALLAURI, ZAMPIERI

Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici, per sapere se siano a conoscenza dei gravi malumori e delle giuste proteste delle popolazioni calabresi per la notizia, pubblicata sui giornali, circa l'istituzione di un servizio di navi-traghetto Salerno-Messina per il trasporto di automezzi e quindi anche di turisti verso la Sicilia, servizio che, se attuato, costituirebbe un autentico atto d'ingiustizia perchè recherebbe enorme danno specialmente alla Calabria, la quale non potrebbe tollerare di vedersi tagliata fuori dal transito di importanti correnti di viaggiatori e del sempre crescente movimento turistico; mentre verrebbe altresì colpita la politica autostradale che si sta attuando anche nel Sud attraverso la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria (231).

SPASARI

Ai Ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se siano a conoscenza del vivo stato di preoccupazione e di allarme delle imprese agricole calabresi per la notizia secondo la quale sarebbero state impartite disposizioni per l'esazione dell'imposta terreni e relative sovrimposte per l'anno 1962 già scaduto e per l'anno 1963, contrariamente a quanto fu comunicato in seguito alle avversità atmosferiche che colpirono ed in gran parte distrussero i prodotti agricoli, specialmente agrumari, di quasi tutti i Comuni della regione, e contrariamente altresì a quanto disposto dall'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739 (232).

SPASARI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga necessario prorogare i termini scaduti il 15 gennaio 1964 per mettere i Comuni della provincia di Catanzaro nelle condizioni di presentare la documentazione completa in relazione alle domande di contributo per la realizzazione di scuole materne, a norma della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Ciò in quanto i Comuni non hanno potuto materialmente approntare quanto richiesto con la circolare ministeriale 21 novembre 1963, n. 385, che non fu inviata — per la parte che li interessava — ai Comuni, ma soltanto fu rimessa ai Provveditorati agli studi, al Ministero dei lavori pubblici e alla Cassa per il Mezzogiorno (233).

SPASARI

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro della sanità, premesso che, con decreto ministeriale 3 luglio 1963, è stata nominata la Commissione di studio per l'elaborazione, le modifiche e gli aggiornamenti alla tabella di medicinali e agli armamenti in dotazione alle navi da passeggeri, adibite a viaggi di lunga navigazione, chiamandovi a farne parte medici e funzionari amministrativi,

l'interrogante, facendosi eco dello stupore suscitato in seno alla classe farmaceutica, chiede di conoscere i motivi per i quali non è stato incluso in detta Commissione un farmacista, che è il tecnico più qualificato per trattare la materia in questione.

Con l'occasione si chiede anche di conoscere se il Ministro intenda promuovere la istituzione del farmacista di bordo per le navi passeggeri di grosso tonnellaggio adibite a viaggi di lunga navigazione (1003).

PERRINO

Al Ministro della sanità, premesso che la laurea in chimica e farmacia è stata soppressa sin dal 1935 e sostituita dalla laurea in farmacia,

l'interrogante chiede di conoscere il motivo per il quale nel concorso bandito, con decreto ministeriale, per titoli ed esami a

32 posti di ispettore sanitario nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità, sia stata richiesta, per i farmacisti, la soppressa laurea e non quella che viene, da circa un trentennio, rilasciata dalle Facoltà di farmacia.

Premesso anche che la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti da tempo ha precisato i termini della questione agli uffici del Ministero della sanità, si chiede se non sia il caso di disporre che il concorso venga nuovamente bandito o, in subordine, d'invitare la Commissione giudicatrice ad accogliere le domande di ammissione presentate dai laureati in farmacia (1004).

PERRINO

Al Ministro della sanità, premessa l'opportunità di considerare latte alimentare anche quello destinato all'industria per la trasformazione di prodotti alimentari, si chiede di conoscere se non ritenga assolutamente urgente procedere, considerando tutti gli aspetti economico, industriale, alimentare del problema igienico del latte, ad una organica revisione e integrazione delle leggi e delle norme vigenti, inerenti: ad una tutela integrale della produzione; al suo trasporto dalla produzione alle Centrali, da Centrale a Centrale, da Stabilimento a Stabilimento; all'opportunità di Centri di raccolta del latte; all'opera di bonifica delle Centrali, per impegnarle ad una azione di miglioramento qualitativo della produzione attuata anche mediante una classificazione, auspicatissima, del latte, in base ai requisiti del valore nutritivo e igienico-sanitario; alla vendita al pubblico del latte in genere destinato al consumo diretto (*già interp. n. 47*) (1005).

SAMEK LODOVICI, CARELLI, RUSSO,  
TIBALDI, TESSITORI

Al Ministro della sanità, per conoscere a che punto è l'organizzazione per l'applicazione estensiva e gratuita della vaccinazione antipoliomielitica con virus vivente attenuato secondo Sabin, in particolare per

quanto concerne la predisposizione delle attrezzature e dei servizi necessari nonché delle operazioni di propaganda preparatoria, dato che l'andamento epidemiologico della poliomielite permane purtroppo stazionario nel nostro Paese e impone interventi rapidi e decisi.

Date anche le diffuse attese, si desidererebbe inoltre conoscere quando potrà avere pratico inizio questa prima auspicata campagna nazionale di vaccinazione col vaccino Sabin (*già interr. or. n. 141*) (1006).

SAMEK LODOVICI, AJROLDI, RUSSO,  
ZELIOLI LANZINI

Ai Ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se non ritengano, in considerazione dell'aumentato costo della vita dal 1955 ad oggi, di rivedere e migliorare congruamente le misure dell'assegno mensile di sede (attualmente di lire 1.600 per il personale con residenza di servizio in Comuni con popolazione inferiore agli 800.000 abitanti e di lire 3.200 per quella in Comuni con popolazione superiore) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 (1007).

POËT

Ai Ministri delle finanze e del tesoro, per sapere se non ritengano di dover impartire le necessarie disposizioni agli uffici competenti affinché nella liquidazione dell'indennità spettante al personale statale in missione nei Comuni delle provincie di Gorizia, Trieste e Udine, capoluoghi compresi, non si faccia luogo alla riduzione dell'indennità stessa, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1961, n. 291, per missioni compiute in Comuni con popolazione inferiore ai 500.000 ed ai 50.000 abitanti, nella considerazione che i comuni di Gorizia, Trieste e Udine, e quelli delle rispettive provincie, sono compresi, in base all'articolo 5 della legge 17 agosto 1955, n. 767, ai fini della corresponsione dell'assegno di sede, tra quelli con popolazione superiore ai 500.000 abitanti (1008).

POËT

Al Ministro delle finanze, per sapere se, in ossequio al disposto degli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro, intenda predisporre il decreto ministeriale per l'attribuzione della qualifica di « funzionario delegato » all'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, titolare o reggente dell'ispettorato.

Tale provvedimento si rende necessario al fine:

a) di snellire ed accelerare la procedura per la corresponsione delle competenze accessorie al personale degli ispettorati compartimentali delle tasse ed imposte indirette sugli affari, che, com'è noto, è alla esclusiva dipendenza dell'ispettore compartimentale;

b) di eliminare il ritardo con cui, nonostante l'emanazione della legge 24 novembre 1961, n. 1299, viene corrisposta l'indennità di missione agli ispettori delle tasse ed imposte indirette sugli affari incaricati di verificazioni fuori sede presso gli uffici del registro, le conservatorie dei registri immobiliari, le cancellerie giudiziarie, gli enti locali, eccetera (ciò crea un notevole disagio economico per gli interessati, i quali sostengono spese non lievi per l'intero periodo di missione);

c) di eliminare, altresì — come dichiarò giustamente nella passata legislatura l'allora Ministro delle finanze in risposta ad una analoga interrogazione del senatore Ronza — l'anomalia di una prassi, tuttora vigente, in forza della quale il personale predetto è amministrato dall'Intendenza di finanza da cui gerarchicamente non dipende (1009).

POËT

Al Ministro della sanità, per sapere se non ritenga opportuno disporre una indispensabile inchiesta per determinare se il farmaco con il quale il dottor Antonino Gugliotta cura attualmente i tumori maligni produce realmente esiti benefici, posto che

in una materia così delicata e che tanto interessa la pubblica opinione non è opportuno accreditare sentenze sbrigative che potrebbero eventualmente essere del tutto ingiustificate (1010).

TEDESCHI

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non ritenga opportuno un provvedimento che sospenda per un anno le licenze per nuovi distributori stradali di benzina, visto che l'apertura di sempre nuovi chioschi accresce il numero dei sottoccupati insufficientemente retribuiti ed aumenta il costo di distribuzione del carburante, con possibili conseguenze sui prezzi (1011).

TEDESCHI

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se non ritenga utile e necessario disporre il provvedimento, vivamente atteso dalle popolazioni interessate, per il passaggio della ferrovia Ferrara-Codigoro e dell'autolinea sostitutiva Rimini-Novafeltria, dipendenti dalla Gestione governativa delle ferrovie padane, attualmente sotto controllo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bologna, al Ministero delle partecipazioni statali (I.R.I.) oppure ad una forma di Azienda in gestione governativa diretta, con un gestore in luogo dell'attuale Commissario governativo, seguendo la medesima procedura legislativa recentemente adottata nei confronti delle tre Gestioni governative dei Laghi (Lago di Garda, Lago di Como e Lago Maggiore) in base alla legge n. 554 dell'anno 1957 (passaggio di Azienda in gestione governativa provvisoria ad Azienda in gestione diretta del Ministero dei trasporti).

Una soluzione del genere comporterebbe un immediato sviluppo dell'Azienda che attualmente, dipendendo in via del tutto provvisoria dall'Ispettorato compartimentale della M.C.T.C. di Bologna, non può in alcun modo svilupparsi con quell'immediatezza necessaria a far fronte al forte svi-

luppo industriale e turistico delle zone attraversate dalla ferrovia e dall'autolinea (1012).

TEDESCHI

Al Ministro del tesoro, premesso che il soprassoldo medaglia per i decorati al valor militare viene attribuito per reversibilità alla vedova ed ai figli minorenni del beneficiario;

che con legge 15 febbraio 1958 è stata concessa la reversibilità della pensione anche alle figlie maggiorenni nubili dei beneficiari estinti,

per sapere se alle predette figlie maggiorenni nubili non compete altresì la reversibilità del soprassoldo medaglia (*già interr. or. n. 224*) (1013).

ROMANO

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e del turismo e dello spettacolo, per sapere se non credano opportuno, necessario ed urgente, andare incontro alle quanto mai legittime aspirazioni del personale adibito alle vetture pubbliche a cavallo, che, anche se molto ridotte di numero per il dilagare dei mezzi motorizzati, assolvono ancora una funzione importante ed insostituibile nei centri di prevalente carattere turistico, come sono molti Comuni italiani, e perciò meritano che si adottino a loro favore tutti i trattamenti pensionistici e di difesa sociale, come l'assicurazione contro le malattie, contro gli infortuni, l'assistenza sanitaria, eccetera, in analogia a quanto si pratica molto giustamente anche per gli artigiani; e ciò, s'intende, a prescindere dalla adozione di tutti gli altri provvedimenti di competenza dei Comuni interessati, che valgano a dare premi per la buona tenuta dei mezzi, uniformi, eccetera, e sussidi per i servizi speciali, e ad elevare, per tal modo, o almeno ad assicurare un maggior decoro di siffatti servizi, che interessano specialmente la generalità dei turisti (1014).

BARBARO, PICARDO

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere per quali motivi ai direttori didattici incaricati « non viene corrisposta l'indennità di Direzione » e in virtù di quale disposizione di legge agli stessi « viene negata » l'indennità di lavoro straordinario dovuto alla funzione docente, dato che l'articolo 3 del decreto legislativo n. 264 del 25 febbraio 1948, che regola la loro assunzione, prescrive « che ai maestri incaricati della supplenza di una direzione didattica è corrisposta una retribuzione mensile pari alla differenza fra lo stipendio spettante ai direttori didattici di prima nomina e lo stipendio da loro effettivamente percepito » (1015).

PICARDO, BARBARO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se e quali provvedimenti sono stati, oppure saranno adottati, per i maestri elementari che sono stati, erroneamente interpretandosi le norme in vigore, collocati a riposo d'ufficio pur non avendo compiuto 40 anni di effettivo servizio.

L'erroneo provvedimento è stato ancora recentemente annullato dal Consiglio di Stato che, confermando le precedenti decisioni, ha statuito doversi richiamare dal collocamento a riposo i maestri elementari per essere trattenuti in servizio sino al compimento di 40 anni di « effettivo servizio », escludendo dal calcolo il servizio pre-ruolo, in base alla legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Lo stesso supremo Consesso amministrativo ha ravvisato essere opportuno estendere il giudicato anche a quei maestri che si trovano nelle medesime condizioni pur non avendo proposto ricorso giurisdizionale.

Il provvedimento che si invoca risponderebbe così ad un evidente, manifesto concetto di giustizia sociale (1016).

PICARDO

Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del turismo e dello spettacolo ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere se non riten-



gano opportuno di intervenire per la progettazione e lo stanziamento dei fondi necessari all'esecuzione di un porto turistico ad Alimuri di Meta di Sorrento.

La realizzazione di tale porto risponde ad una reale esigenza del crescente traffico da diporto della penisola sorrentina.

Inoltre, esso servirebbe a proteggere la spiaggia di Alimuri, il cui arenile è andato, negli ultimi tempi, regredendo tanto rapidamente da destare serie preoccupazioni per i frequentatori della spiaggia e per i numerosi operatori turistici, i quali, con encomiabile spirito di iniziativa e con ingenti sacrifici, hanno contribuito in modo determinante al miglioramento delle attrezzature ricettive della città (1017).

D'ERRICO

Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa, per conoscere se risponda a realtà il ventilato proposito di trasferire in altra città il Tribunale militare di Taranto e, in caso affermativo, se non ritengano opportuno intervenire perchè l'ordine di trasferimento venga revocato in considerazione dell'importanza di Taranto quale sede delle scuole C.E.M.M. e del Comando del Dipartimento militare marittimo jonico e canale d'Otranto, nonchè in relazione alle note prospettive di sviluppo ed alla antica tradizione militare-marittima della città (già *interr. or.* n. 221) (1018).

LATANZA

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se rispondano a verità le notizie pubblicate dai giornali a seguito dell'assassinio del giovane egiziano Farouk El Chourbagi, secondo le quali l'El Chourbagi sarebbe stato interessato in cinque Società (Tricotex, Italmatch, Investur, Mit, Simsud), che avrebbero avuto cospicui finanziamenti dall'ISVEIMER per attività in gran parte inesistenti; e, ove le notizie risultino fondate, quali provvedimenti intenda adottare per evitare che un Istituto di credito creato per finanziare iniziative industriali nel Mezzogiorno d'Italia possa frustrare tali finalità (1019).

PUGLIESE

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se corrisponda a verità la notizia che l'A.N.A.S. abbia deciso di limitare, per ora, il raddoppio della strada statale n. 36 sulla sponda orientale del lago di Como al tratto Lecco-Abbadia Lariana.

In caso affermativo si desidera conoscere i motivi che hanno determinato il rinvio della prosecuzione dei lavori di raddoppio sino a Colico; considerando che detta strada statale n. 36 già da anni si dimostra del tutto insufficiente a sopportare il traffico nel tratto Lecco-Colico e che l'apertura dei trafori dello Spluga e dello Stelvio, imposta dalla urgente necessità di collegare l'Italia coi Paesi di lingua tedesca, e di cui sono pressochè ultimati i progetti esecutivi, porterà ad una ulteriore congestione del traffico della detta strada statale n. 36 (1020).

AJROLDI

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o stiano per adottarsi nei confronti del Comune di Roma che ha illegalmente soppressa la denominazione di « Piazza Bova » (Via Appia Nuova) e per avere recintato la piazza stessa, il cui terreno è di proprietà comunale, come da atto notarile del notaio Giorgio Albertazzi, rep. n. 9107 del 2 luglio 1953. (1021).

GIARDINA

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti s'intendano adottare nei confronti del Comune di Roma, il cui Assessorato ai lavori pubblici tollera che il costruendo edificio sito in via Francesco Dall'Ongaro 65 (Monteverde Vecchio) superi i limiti di altezza previsti dalla relativa licenza di costruzione (n. 1167/1962 del Comune stesso) (1022).

GIARDINA

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga opportuno, in vista di un sempre maggiore sviluppo del Mercato Comune e dei rapporti tra i Paesi della C.E.E., di studiare la possibilità della creazione di un organismo interministeria-

le che coordini l'attività e le iniziative svolte nell'ambito delle proprie competenze dai diversi dicasteri in seno al M.E.C.

Tale organismo potrebbe anche utilmente fare da collegamento tra i diversi operatori e i vari dicasteri competenti eliminando così gli inconvenienti derivanti da una frammentazione delle competenze e responsabilità (1023).

BERGAMASCO, D'ANDREA Ugo,  
VERONESI

Al Ministro delle finanze, per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati in favore dei geometri catasto-erariali risultati idonei nel concorso per merito distinto e nell'esame di idoneità banditi con decreto ministeriale 22 dicembre 1960, la cui riconosciuta idoneità ad esercitare le funzioni della qualifica superiore, pur costituendo indubbiamente criterio di valutazione ai fini della promozione, venne completamente ignorata dal Consiglio di amministrazione nella designazione fatta, nella seduta del 28 dicembre 1962, di 275 promovibili, con manifesta violazione dei criteri dettati dagli articoli 176 e 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1024).

KUNTZE, CONTE

#### **Ordine del giorno per la seduta di venerdì 24 gennaio 1964**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 24 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze:

DE LUCA Luca. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi in base ai quali il Consiglio provinciale di sanità di Cosenza, nella seduta del 10 aprile 1963, non ha voluto esprimere, come doveva per legge, alcun parere circa l'istituzione di una seconda farmacia nel comune di Roggiano Gravina.

Trattasi di una richiesta avanzata nel corso degli ultimi undici anni da tutte le Amministrazioni che dal 1952 in poi si sono succedute alla direzione del predetto Comune. Ciò in quanto l'unica farmacia esistente non assicurava e non assicura l'assistenza necessaria ed indispensabile, anche in conseguenza del fatto che in questi ultimi anni sono sorti in Roggiano Gravina nuovi centri abitati e la popolazione ha subito un incremento costante, tale da raggiungere, alla data dell'ultimo censimento, 7.496 unità. L'urgenza dell'istituzione di una seconda farmacia è comprovata, inoltre, dalla continua pressione che la popolazione interessata ha sempre esercitato nei riguardi del medico provinciale il quale, però, con tattica dilatoria ha impedito, in sostanza, che la seconda farmacia venisse istituita, generando in tal modo l'incresciosa impressione dell'esistenza di oscuri legami fra gli Uffici sanitari ed il farmacista del Comune.

Per conoscere, altresì, come un tale comportamento viene giudicato da parte degli organi responsabili e quale azione si intende svolgere perchè le giuste aspirazioni della popolazione siano alfine più presto soddisfatte (21).

MAMMUCARI (BITOSSÌ, BRAMBILLA, MINELLA MOLINARI Angiola, CAPONI, TREBBI). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi e si intendono adottare per porre termine al tragico susseguirsi di infortuni mortali sul lavoro e per imporre il rispetto delle norme di legge per la prevenzione degli infortuni in modo particolare nei cantieri edili, colpendo i trasgressori, i quali, a fini di lucro, creano le condizioni per il verificarsi degli infortuni, che colpiscono i lavoratori (62).

SPEZZANO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Premesso che non è stata data risposta alla interrogazione n. 131, presentata il 24 settembre 1963, del seguente tenore: «L'esattore di Cotronei (Catanzaro) ha riscosso le imposte e sovrimeposte terreni per il 1962-1963, preten-

dendo in taluni casi per giunta l'indennità di mora, nonostante fosse stata disposta la sospensione del ruolo; avvenuta l'esazione nessun accreditamento della sovrimposta è stato operato a favore del Comune e, da alcune verifiche eseguite, non è risultato nemmeno l'accantonamento a favore del Comune di detta sovrimposta, dando così adito ai più disparati sospetti. Se sono a conoscenza che l'Intendenza di finanza di Catanzaro ha espresso parere favorevole alla conferma della gestione esattoriale per il decennio 1964-73 non considerando o sottovalutando il motivato parere contrario dell'Amministrazione comunale. Ciò premesso chiede di sapere se e quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere nei riguardi dell'esattore per la tutela e la sicurezza dei contribuenti e del Comune e se non si creda necessario di dover intervenire presso l'Intendenza di finanza perchè, anche in seguito all'ultimo grave abuso che ha profondamente turbato l'ordine pubblico, riveda il parere favorevole per la conferma della gestione ».

Considerato che nel frattempo sono avvenuti i seguenti fatti nuovi:

a) è stata disposta dalle competenti autorità una verifica straordinaria affidata al dottor Lepera, Direttore dell'Ufficio delle imposte di Crotone;

b) detta inchiesta limitata ai soli ruoli per le imposte terreni ha dovuto accertare gravi responsabilità tanto che l'Intendenza di finanza di Catanzaro ha revocato la nomina a collettore del La Penna Antonio « essendo emerse responsabilità gravissime » e il Prefetto, con decreto 24 ottobre 1963, ha nominato un sostituto al titolare dell'esattoria, ragionier D'Aquino, precisando di essere state accertate « alterazioni di bollette, asportazione di matrici dai bollettari, indebita riscossione di carichi sospesi, indebita riscossione di indennità di mora, indebita riscossione di carichi non dovuti »;

c) altra verifica è stata disposta per la esattoria tesoreria di Petilia Policastro e i risultati sono analoghi a quelli di Cotronei;

d) espletata la verifica, l'esattore tesoriere ha restituito circa quattro milioni indebitamente percepiti ai contribuenti di Cotronei, altrettanti a quelli di Petilia ed oltre un milione al comune di Cotronei, l'interpellante chiede di conoscere:

1) se non si ritenga necessario più che opportuno disporre che la verifica venga estesa a tutta la gestione e non solo alla imposta terreni, tanto più che tutte le altre partite e specie quella relativa alla esazione della I.C.A.P. presentano molti punti oscuri e moltissimi ruoli sono stati riscossi senza la prescritta dichiarazione di esecutività;

2) se sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e per quali reati l'esattore tesoriere ed il collettore, se e quali altri provvedimenti — anche di natura conservativa — sono stati presi o si intendono prendere per assicurare i crediti dello Stato, del Comune e dei privati, e se non ritiene di dover agire con premurosa urgenza anche per ridare ai contribuenti quella fiducia che è stata profondamente scossa dalle gravissime irregolarità compiute per lunghi anni dall'esattore tesoriere (63).

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento al fermo — da parte delle autorità francesi — avvenuto a Parigi, del colonnello Pakassa, autore del più orrendo delitto del dopoguerra, contro soldati italiani che, disarmati, compivano una missione di pace e di assistenza alle popolazioni di Kindu, fatti e responsabilità che il 16 dicembre 1963 la Televisione italiana — nella rubrica « TV 7 » — ha ritenuto di rievocare, l'interpellante chiede di conoscere se il Governo italiano ha richiesto l'extradizione del responsabile del massacro.

In caso negativo chiede di conoscere le ragioni della rinuncia al tentativo di assicurare alla giustizia il responsabile di quei fatti così vivi nel ricordo di tutti gli italiani (65).

La seduta è tolta (ore 19,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari